

TORNATA DEL 10 MARZO 1854.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO BENSO.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Risultamento della votazione per la nomina della Commissione incaricata dell'esame dei cinque progetti sulla pubblica istruzione e rinnovamento della medesima per quattro membri — Convalidamento dell'elezione dei collegi: 5° di Cagliari e di quello Thonon — Seguìto della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale — Svolgimento dell'emendamento del deputato Sineo all'articolo 2 — Parole del deputato Farini per fatto personale — Discorso del deputato Chenal in appoggio dell'emendamento del deputato Sineo — Incidente sulla continuazione del medesimo — Discorso del deputato Della Motta, e suo emendamento — Osservazioni del deputato Fara.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'intendente generale della divisione amministrativa di Novara fa omaggio alla Camera di numero 204 esemplari degli atti del Consiglio di quella divisione che ebbero luogo nell'ultima sua Sessione del 1853. Questi stampati saranno distribuiti ai signori deputati a domicilio.

Leggo ora il risultato della votazione per la nomina dei membri della Commissione pel progetto di un Codice universitario.

Votanti e presenti 115; maggioranza assoluta 58.

Ottennero la maggioranza assoluta dei voti: il deputato Bon-Compagni che ebbe voti 66; il deputato Berti 61; il deputato Cadorna Carlo 59.

Gli altri voti si ripartirono sui seguenti deputati: Farini 55, Bertoldi 52, Melegari 48, Mameli 45, Demaria 44, Depretis 30, Ferracciù 25, Pescatore 21, Valerio 21, Robecchi 21; altri voti andarono dispersi sopra moltissimi altri deputati.

Comincio a proclamare membri della Commissione suddetta i deputati Bon-Compagni, Berti e Cadorna Carlo.

Ora si dovrà procedere alla ballottazione per la nomina di altri quattro membri tra gli otto che ottennero maggiori suffragi.

I deputati Pescatore, Valerio e Robecchi ottennero ciascuno voti 21; credo che tra questi il maggiore d'età sia il deputato Robecchi, e, ciò stando, sarebbe questo il nome da porsi cogli altri in ballottaggio.

PESCATORE. Non so in forza di qual regola si debba adottare il partito testè accennato dall'onorevole presidente. Le regole che concernono l'elezione, a parer mio, non si possono estendere alla ballottazione.

Nel nostro caso io crederei più regolare che si mettessero in ballottazione i tre deputati che ottennero lo stesso numero di voti. (*No! no!*)

DEMARCHI. Stando al processo degli uffizi, il più anziano ha la preferenza nella ballottazione.

PRESIDENTE. Consulterò su questo punto la Camera. Coloro che sono d'avviso che fra i deputati Valerio, Robec-

chi e Pescatore si debba scegliere il più anziano per metterlo in ballottazione si alzino.

(La Camera delibera affermativamente.)

Sarà posto in ballottazione il deputato Robecchi.

Prego i signori deputati di scrivere sulle schede quattro nomi, e di deporle nell'urna posta sulla ringhiera.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Do la parola al deputato Astengo per riferire sopra un'elezione.

ASTENGO, relatore. Il collegio 5° di Cagliari consta di 393 elettori. La prima votazione alla quale intervennero 34 elettori ebbe il risultato seguente:

Il canonico Angelo Pugioni ottenne 15 voti; il marchese Delitala Gavino ne ottenne 7; l'avvocato Santino Cambieri e l'avvocato Gianuario Togu ne ottennero cinque per ognuno; due schede furono dichiarate nulle per insufficienza d'indicazioni.

In questa prima votazione vi fu una protesta perchè il presidente avesse ammesso a votare un elettore dopo ultimato il secondo appello nominale, prima però che fosse incominciato lo scrutinio, anzi prima ancora che fosse dichiarata chiusa la votazione. A questo riguardo fu dichiarato nel verbale che il detto elettore aveva avuto il bollettino durante l'appello nominale.

L'ufficio vostro ha osservato che questa protesta non poteva avere alcun peso, non solo perchè l'operato del presidente di quel collegio non sarebbe irregolare, ma più ancora perchè, togliendo un voto sia al canonico Pugioni, sia al signor marchese Delitala Gavino, il ballottaggio avrebbe sempre dovuto aver luogo fra essi due.

Nella seconda votazione il canonico Pugioni ottenne voti 28, e il signor marchese Delitala Gavino voti 24, quindi il canonico Pugioni fu proclamato deputato.

Volle accertarsi l'ufficio VII se il canonico Pugioni non fosse canonico penitenziere, e non avesse altro ufficio con cura d'anime. A questo effetto fece interpellare il guardasigilli, e ne ebbe in risposta che il canonico Pugioni non è canonico penitenziere, e non ha altro ufficio con cura d'anime, essendo semplicemente canonico della cattedrale di Bosa.

Ritenuta tale risposta, e d'altra parte essendosi ricono-

sciute regolari tutte le operazioni elettorali, l'ufficio VII a voti unanimi vi propone di convalidare la nomina del canonico Angelo Pugioni a deputato del collegio quinto di Cagliari.

(La Camera approva le conclusioni.)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Martinet.

MARTINET, relatore. Collège de Thonon. Ce collège est composé de trois sections.

Dans la première, Thonon, sont inscrits électeurs 196; dans la seconde, Douvaines, 183; dans la troisième Lullins, 103: total des électeurs inscrits dans ce collège, 482.

Aux termes du décret du 12 février 1854 les trois sections de ce collège se sont réunies le 3 mars pour procéder à l'élection de son député. Monsieur Hippolyte De Sonnaz a obtenu: a Thonon 84 votes, à Douvaines 85, à Lullins 71: total votes 240. Monsieur Bastian, ex-député, a eu à Douvaines 50 voix. Monsieur Jean-Jacques Rey a obtenu 4 suffrages à Thonon, 11 à Lullins: total, 15 suffrages.

Monsieur Hippolyte De Sonnaz, qui a réuni sur sa tête 240 suffrages, ayant réuni plus de la moitié des suffrages des votants et plus du tiers des électeurs inscrits, la section principale de Thonon l'a proclamé député de ce collège.

Le premier bureau, ayant reconnu que toutes les opérations de cette élection ont été régulières, et n'ont été l'objet d'aucune réclamation, vous propose, messieurs, par mon organe, d'approuver cette élection du député du collège électoral de Thonon, en la personne de monsieur Hippolyte De Sonnaz, après vérification faite, qu'il n'est pas employé du Gouvernement.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione delle conclusioni dell'ufficio, che sono per la convalidazione dell'elezione del conte Ippolito De Sonnaz, a deputato del collegio di Thonon.

(Sono approvate.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto portante alcune modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

La Camera votò nella seduta di ieri il primo articolo, ed intraprese la discussione del secondo. In questo secondo articolo il deputato Sineo propose un emendamento diretto a sostituire alle parole *un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato* queste altre: *discorsi politici*; cosicchè la prima parte dell'articolo 2 sarebbe in questi termini:

« I ministri dei culti che nell'esercizio del loro ministero pronunciano in pubblica adunanza discorsi politici, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni. »

La discussione è aperta sopra questo emendamento.

La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Signori, al disopra degli uomini, al disopra dei partiti, al disopra delle loro frazioni e delle consorterie, che sono spesse volte più fatali che i partiti, stanno i grandi interessi della nazione.

Quando si tratta di modificare i nostri Codici, quando si tratta di toccare alle questioni del diritto pubblico del nostro paese, io vorrei avere forza bastante per trarre la discussione dal campo di un'attualità che può essere prossimamente cancellata, a quello delle massime, che debbono sussistere

dopo di noi, che sussisteranno, io spero, ad onta dei nostri errori.

Ma la legge che ci è presentata è così strettamente connessa con quelle questioni d'attualità, che non mi sarà facile il disgiungerla interamente. Sarà mia cura di richiamarla, per quanto mi sarà dato, alle pure teorie del diritto.

Triplice è la mia tesi:

In primo luogo che non si debba provvedere sulla materia, a cui riflette l'articolo secondo del progetto che ci è sottoposto.

In secondo luogo, che quando si debba provvedere, non si può farlo nel modo proposto dal Ministero.

In terzo luogo che si debba disporre non altrimenti che in modo analogo a quello che io aveva l'onore di sottoporvi ieri.

Ho sentito, e da lungo tempo sentiva, che vi era molto da fare onde richiamare ad una situazione normale le relazioni tra il clero e lo Stato.

Il modo di provvedere stava scritto nelle nostre antiche leggi.

Invano ne ho spesse volte invocata l'applicazione, parlando da questi stalli; e appunto dal difetto di questa applicazione nacquero le anomalie a cui il Ministero attualmente crede necessario di rimediare. Il Ministero ha fatto per questo ceto quello che ha fatto per un altro ordine di cittadini, che è anche sommamente rispettabile. Il Ministero ha lasciato che nascessero e progredissero i disordini, e quindi, quando i mali furono altamente denunciati dall'opinione pubblica venne a proporci un rimedio che, a mio avviso, è assai peggiore del male. Esso vorrebbe con una specie di setterfugio distrurre quella inamovibilità, che non altrimenti riesce incomoda, salvo perchè si sono lasciati progredire gli abusi che da gran tempo si sarebbero dovuti sradicare nell'ordine giudiziario. Lo stesso si fa riguardo al clero.

Il clero in gran parte applaudiva alle prime riforme, al sorgere delle nostre libertà, allo svilupparsi dello spirito nazionale. Ma non trascorrevano il biennio che le condizioni si mutarono. La parte migliore del clero prese a tacere, e molti che prima tacevano presero ad usare un linguaggio che realmente riconosco essere sovvertitore e sommamente biasimevole.

Ma chi li ha invitati a scender nell'arringo politico? Sono gli uomini del Governo, i quali allorchè temevano ciò che l'egregio relatore diceva essere stato dai nostri avversari qualificato di demagogia e di socialismo, diedero la mano alla parte ostile del clero, li invitarono ad immischiarsi nelle elezioni, anzi a reggerle, invocarono il loro aiuto; ed è questo il modo con cui poterono avere il sopravvento sopra ciò che essi allora chiamavano partito della demagogia e del socialismo.

L'uomo che per poco meno di cinque anni, od occultamente, o palesemente ebbe principal parte nella direzione degli affari del nostro paese, l'uomo che pochi giorni sono i ministri hanno creduto di dover offrire in olocausto alla pubblica opinione, fu quello che si lusingò di servirsi del clero per ciò che allora era consentaneo alle viste del Governo. Egli ha creduto di potersene servire a suo bell'agio; poi quando gli sarebbe comodo, di voltargli le spalle, e fargli acerba guerra. Ma non è così che si procede nei Governi costituzionali. Prima di tutto nei Governi costituzionali ci vuole schiettezza e costanza. Queste furono le doti principali degli uomini di Stato che si succedettero in Inghilterra da duecento anni. Colla schiettezza di tutti i partiti, colla costanza di tutti gli uomini politici, quella gran nazione meritò di essere nel

vecchio mondo data per modello ai popoli che vogliono progredire. Spesse volte ci si cita l'esempio di quella nazione e dei suoi uomini di Stato; ebbene, prima di tutto, imitiamoli nella loro schiettezza e nella costanza.

Machiavelli diceva che i potenti bisogna o blandirli, o spagnerli; il Governo ha fatto precisamente il contrario; il clero ei lo ha punzecchiato e lo ha lasciato più potente di prima; lo ha offeso, e poi gli ha dato armi nelle mani più forti di quelle che prima avesse.

Quando il Ministero nella materia ecclesiastica credette dover ritornare a principii più liberali, molti preti applaudirono; e questi, o signori, furono dal Governo abbandonati alla discrezione dei vescovi, e taluni perirono in quei carceri cui venivano condannati dai loro superiori sotto colore di esercizi spirituali.

L'articolo 1 dello Statuto, Particolo 1 del Codice civile, il titolo primo delle regie costituzioni del secolo scorso proclamano il rispetto che lo Stato professa ed ha sempre professato alla Chiesa cattolica, apostolica e romana: ma dove è questa Chiesa? Bisogna distinguere il dogma dalla disciplina; il dogma non è che il Vangelo; la disciplina è quella che era stata accettata nel paese per atto libero della sovranità nazionale.

Negli Stati soggetti alla monarchia di Savoia si è aderito a riconoscere una Chiesa informata da speciale disciplina, e questa disciplina non poteva essere alterata senza il consenso della sovranità nazionale, il cui esercizio era una volta concentrato nelle mani del Re.

Custodi di quelle antiche tradizioni erano l'Università e la magistratura; sotto la loro tutela fioriva qui una Chiesa piemontese, come al di là delle Alpi fioriva una Chiesa gallicana. Come i Francesi si pregiavano di mantenere le dottrine di Bossuet, noi tenevamo in pregio quelle insegnate da Detorri, da Tosi, da Bardi. Come la Francia aveva avuto il suo Domat, così presso di noi le massime fondamentali del vero canonico diritto erano difese da Bono, Benissone, Bessone.

Conservatori e propagatori di quelle dottrine erano il magistrato della riforma; i professori insegnanti nell'aula dell'Università; quelli mandati dalla Università nelle provincie; e fuori di quell'insegnamento non era accettata nessuna dottrina né di teologia, né di diritto canonico.

Per contro in tempi recenti si sono chiuse le scuole universitarie delle provincie; si sono aperte nei seminari, là dove la scienza è proibita.

Nell'aula stessa dell'Università se un professore si pregia di mantenere le tradizioni de' suoi predecessori, è questo un motivo per essere inappellabilmente rimosso.

Nelle magistrature, o signori, come la Francia aveva il suo Aguesseau, così il Piemonte ebbe il Caissotti, e le corti supreme rette da questi spiriti erano sempre vigili e severe nel soprintendere sui rapporti della Chiesa collo Stato. Se voi avete ancora oggidì dei professori come Detorri, Tosi e Bardi, se voi faceste rispettar le loro dottrine, se le faceste spargere per tutto lo Stato, rendendole sole obbligatorie per quella religione che è la religione dello Stato; se avete ancora oggidì degli avvocati generali come i Ferraris, Piacenza, Barbaroux; se questi vigilassero sull'osservanza del diritto canonico come fu sempre inteso nel nostro paese; se gli avvocati generali, invece di occuparsi a molestare con quotidiane vessazioni la stampa, o ad opprimere qualche giudice che ricordandosi di essere anch'egli cittadino, avrà avuta la disgrazia di dare un voto nell'urna elettorale contrario alle istruzioni dei signori ministri; invece di andare in traccia di pretesti per proporre uno stato d'assedio o qualche cosa si-

mile, pensassero seriamente alle delicate funzioni che la legge loro affida nelle materie poc'anzi toccate; se tutti conoscessero questi doveri, li attuassero, io sono persuaso che con questa giusta influenza delle università, della magistratura, oh, voi non dovrete aver paura di un discorso di un povero parroco, o di un predicatore salariato da alcune vecchie devote! (*ilarità*)

Ecco perchè io ho volentieri aderito all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Moia.

Egli riproduceva in quest'Assemblea, a favore della libertà del pulpito, un argomento che si è bene spesso addotto, e sempre opportunamente, a favore della libertà della stampa. Questa suol domandarsi non solo nell'interesse della libertà dei cittadini, ma altresì in quello della conservazione del potere, ovunque esso stia. Se abbiamo dei nemici, abbiamo bisogno di sapere ciò che pensano, e se loro chiuderete la bocca, certamente troveranno modo di agire senza manifestarvi i loro disegni.

Torre la libertà dei pulpiti, quando lasciate, e non potete a meno di lasciare pienissima la libertà dei confessionali, è un'assurdità manifesta.

Se avvi sdegno, se avvi ira, quest'ira che si sarebbe esalata in una predica, quest'ira, come un vapore compresso, si sfogherà molto più pericolosa nel confessionale. Così non sapete chi vi avrà fatto danno, non saprete qual parte delle nostre istituzioni e delle nostre leggi sia stata fatta segno di calunniosi commentari.

Il divieto ai preti nell'esercizio delle loro funzioni di fare qualsiasi censura a qualunque legge è non solo inopportuno, esso è inoltre pernicioso ed ingiusto.

La censura delle cattive leggi, non solo la credo innocua, la credo utile, anzi necessaria per dare maggiore spinta alle riforme legislative. Perchè volete escludere il clero dal concorrere coll'autorevole sua voce ad accelerare riforme di cui tutti sentiamo la necessità?

L'onorevole relatore, nel suo memorabile discorso di ieri, fece la più amara critica che si potesse di parecchie fra le nostre leggi che sono in vigore, e di cui a suo senso il Ministero avrebbe dovuto proporre l'abrogazione. Ora, se un buon prete che dividesse le opinioni dell'onorevole Tecchio esponesse dal pulpito ciò che abbiamo sentito alla tribuna, non sarebbe egli una censura delle leggi vigenti? Non sarebbe egli tradotto in giudizio perchè, citando san Pietro, san Paolo, Tertulliano, egli verrebbe a dire che l'inquisizione è contraria al Vangelo, ed evidentemente gli articoli 160, 161 e 162 del nostro Codice penale non sono che una triste eredità di quella barbarie; e siccome la Chiesa impone a' suoi ministri come principale condizione la mansuetudine, la dolcezza e l'umanità, vorreste voi che un buon prete potesse essere incriminato perchè facesse una giusta censura di quelle disposizioni legislative che il Ministero mantiene in vigore, e che tuttavia per giudizio unanime di tutti quelli che sono in questo recinto, sono leggi ingiuste, inumane e spietate?

Sia pure che la pena di morte sia ancora necessaria ai giorni nostri; ma tutti siamo d'accordo nel riconoscere che troppo frequente ne è l'applicazione. Ebbene, se un buon prete, dopo vari esempi che l'avessero assicurato che un uomo innocente può per errore dei giudici essere tratto all'ultimo supplizio; se questo buon prete per un moto naturale del suo cuore, della sua mente unificata alle massime del Vangelo, venisse a predicare contro l'abuso della pena di morte, perchè quest'abuso sta ancora nelle nostre leggi, vorreste voi che egli potesse essere incriminato?

Abbiamo veduto, or son pochi giorni, che un giovane scrittore, giovane di talento e di cuore, fu punito severamente per una simile cagione, vittima spontanea di un atto generoso. Questo esimio giovane, nella sua adolescenza, aveva avuto davanti agli occhi un terribile esempio. Nell'isola in cui egli è nato erano stati tratti all'ultimo supplizio due innocenti che due mesi dopo aveva veduto formalmente riabilitati. Il nobile suo animo trovandosi ancora sotto quella triste impressione, egli esalava la sua ripugnanza per questa pena orribile. Disgraziatamente egli era impiegato del Ministero, e fu espulso. Ma, se fosse stato un prete il quale avesse detto quelle cose che un giovane animoso d'ingegno e di cuore non ha potuto fare, vorreste voi rimuoverlo per tal fatto, che nel fondo della vostra coscienza non potete biasimare in un sincero banditore della mansuetudine evangelica, vorreste voi non solo rimuovere il buon prete dalla sua sede, ma assoggettarlo ancora ad un processo?

L'onorevole relatore, coll'ultimo discorso che fece ieri, somministrò ai predicatori il modo di evitare questa sanzione. Invece di fare una censura, disse egli, contentatevi di fare una critica. Dite molto male, ma dite anche qualche poco di bene, chè qualche cosa di bene c'è sempre da dire, ed allora non sarete soggetti alla legge, perchè la legge parla di censura e non di critica. Così, se un parroco, avendo veduto quali fossero nel suo comune i tristi effetti della legge sulla gabella, venisse a premettere che essa è buona, perchè ha soppressi gli appaltatori, ma dicesse poi che è assurda nella sua applicazione, che è iniqua, contraria allo Statuto, contraria a tutti i principii di giustizia, perchè obbliga a pagare chi non ha, perchè obbliga a pagare chi non consuma e chi non vende, egli non farebbe che una critica giustissima, che sarebbe applaudita da tutto il paese, e non sarebbe nemmeno soggetto a processo, perchè avrebbe usata la precauzione suggeritagli dall'onorevole Tecchio. Così per la legge sulle professioni, il prete può cominciare dal concedere che è giusto che chi esercita una professione paghi qualche cosa, ma potrà soggiungere che la legge è iniqua perchè obbliga a pagare anche chi non ha professione lucrosa, perchè costringe molti padri di famiglia a rinunziare alla loro professione, non potendo avere un guadagno proporzionato all'imposta. Voi farete dunque deliberatamente una legge che colpirà gli ingenui, non mai gli astuti. Quale sarà ancora lo scopo della vostra legge? Voi ammettete una critica la quale verrebbe ad affievolire il rispetto dovuto alle leggi. La ammettete, sia essa giusta od ingiusta; perchè la legge non parla di critica nè giusta, nè ingiusta. Voi vedete dunque, o signori, che la vostra legge sarebbe perfettamente illusoria.

Come avvertiva ieri, questa legge sarebbe inoltre in aperto disaccordo colle leggi esistenti, specialmente cogli articoli 199 e 200 del Codice.

L'onorevole relatore ha creduto poter evitare questa difficoltà, dicendo che questi articoli non s'invocavano più; che non vi è esempio, dopo lo Statuto, che essi siano stati invocati. L'onorevole relatore è in errore: potrei citargli vari casi ne' quali non già che i magistrati abbiano applicate queste leggi, ma in cui il Governo ha creduto di doverne promuovere l'applicazione, specialmente nella speranza d'incagliare l'azione d'uomini politici, che credeva a lui avversi. Le accuse riuscirono vane; ma se in quei casi non eravi materia sufficiente per la condanna, eravi materia sufficiente per l'accusa, che per se stessa basta spesse volte ad inquietare e molestare gravissimamente.

Epoi, se non si verificò il caso in cui i magistrati abbiano reducti di condannare, può verificarsi col tempo, special-

mente se la magistratura andasse soggetta a certe modificazioni, che pur troppo la renderebbero più facile ad assecondare i desiderii del Governo.

Ma, disse l'onorevole relatore, avvi una differenza essenziale fra gli articoli 199 e 200 del Codice penale e le disposizioni contenute nel progetto di legge che ci è sottoposto. Là si considera l'intenzione, lo scopo; qui si considera il fatto.

Ma, o signori, qualunque sia la legge che state per formulare, io credo che non intenderete d'impedire che essa venga nella sua applicazione dai magistrati richiamata ai veri principii del diritto criminale.

Ora questi principii non permettono che si conosca un reato là dove non avvi intenzione di delinquere. Se dell'intenzione la legge non parla apertamente, essa si riferisce però implicitamente ai principii generali del diritto criminale che si intendono sempre volersi rispettare dalla legge.

La legge dunque provvede necessariamente in molti casi alle stesse cose, e provvede con pene più tenui in confronto col Codice penale. Da ciò l'onorevole relatore trae la conseguenza che se non si deroga apertamente a quegli articoli 199 e 200 del Codice penale, almeno vi si deroga implicitamente. Gli avvocati non dimenticheranno di valersi di questo confronto per invocare, anzi per costringere l'indulgenza dei giudici. I giudici sentiranno la necessità di non essere più severi nell'applicazione degli articoli 199 e 200 del Codice penale di quello che possano essere nell'applicazione dell'articolo 2 di questa legge.

Anche questa sarebbe una illusione. Gli avvocati fanno il loro dovere, quando cercano tutti i mezzi di commuovere l'animo dei giudici a favore dei loro clienti; ma dopo molti ingegnosi argomenti, dopo molte sonore parole, i giudici applaudente all'eloquenza dell'avvocato, ma giudicano poi secondo i dettami della loro coscienza; ed essi sanno che la coscienza li astringe ad eseguire ed applicare la legge, ancorchè loro non sembri molto ragionevole. Ed io domando se l'onorevole Tecchio crederebbe di poter denunciare alla Cassazione una sentenza, la quale applicasse esattamente gli articoli 199 e 200 del Codice penale, che il Ministero vorrebbe mantenere in vigore.

L'applicazione di questi articoli, resa necessaria ai magistrati dal rispetto che essi debbono osservare verso le leggi, ci condurrà sempre a questo assurdo, che il prete, la cui condizione è per se stessa una circostanza aggravante, sarà meno punito che il semplice cittadino, il quale non ha lo stesso dovere verso lo Stato, e, quello che è più assurdo ancora, il prete sarà meno punito se avrà commesso lo stesso reato nell'esercizio delle sue funzioni, anzichè quando lo avrà commesso come semplice cittadino privo dell'influenza annessa al suo Ministero.

Questi assurdi non si evitano se contemporaneamente alla sanzione di questa legge non riformate gli articoli 199 e 200 del Codice penale.

Adunque, anche intendendo la legislazione come vuole l'onorevole relatore, anche imponendo ai giudici di tenere per Codice i *Simonimi* di Tommasèo, anche lasciando ampia facoltà ai sacerdoti ostili alle nostre leggi di dire quel che vogliono, di fare appello alle più brutali passioni sotto l'aspetto di critica, la vostra legge non sarebbe meno assurda, perchè in essa sta sempre scritto ciò che nessun legislatore può ammettere, che il delitto maggiore sia punito con pena minore.

Di più, o signori, nel progetto si propone di punire soltanto la censura alle leggi e alle istituzioni. Certamente dob-

biamo fare ogni sforzo perchè le leggi, sintantochè sono in vigore, e specialmente le istituzioni che delle leggi sono il fondamento, siano da tutti rispettate, e perchè a nessuno sia permesso di gettare su di essi il vituperio.

Ma non è tuttavia questa la sola cosa di cui abbiamo bisogno; noi abbiamo eziandio bisogno che siano rispettati gli atti del Governo, quando essi sono entro il cerchio del suo potere. È più facile suscitare divisioni, condurre perfino alla rivolta col criticare gli atti del Governo, che non col criticare le leggi e le istituzioni.

Se dunque volete ottenere il vostro scopo dovete occuparvi non solo delle istituzioni e delle leggi, ma anche degli atti del Governo.

Giustamente l'onorevole relatore diceva che nel Codice penale le leggi e le istituzioni sono anch'esse comprese tra gli atti del Governo.

Se sono pareggiate agli atti del Governo nel Codice, gli atti del Governo debbono nello stesso modo essere pareggiati alle leggi ed alle istituzioni nella legge che vi è attualmente proposta.

Voì per contro volete il rispetto per parte dei preti alle leggi ed alle istituzioni; non lo volete, almeno non lo domandate al Parlamento per ciò che concerne gli atti del Governo, forse perchè siete ben persuasi che quando vi sarà data la forza che sperate da questa legge, voi potrete farvi rispettare, ancorchè il Parlamento non ve ne abbia somministrato il modo. Ma noi, per contro, noi rappresentanti del popolo, dobbiamo amare che tutto ciò che il Parlamento sancisce sia logico, sia conseguente; noi dobbiamo volere che si rispettino, non solamente le leggi e le istituzioni, ma anche il Governo quando gli è commessa l'applicazione e l'esecuzione delle leggi.

Ma, signori, in un paese costituzionale non è solo il Governo quello che debbe essere rispettato, è necessario che siano rispettati anche gli altri poteri dello Stato, nè solo ciascun potere considerato in astratto, ma anche nelle sue frazioni, ed in ciascuno degli individui che lo compongono.

Circa il Governo poi, il rispetto gli è dovuto, non solo pei suoi membri d'oggi, ma anche per quelli di domani, appartenendo appunto all'essenza del regime costituzionale che il Governo debba essere modificato o mutato secondo le oscillazioni dell'opinione pubblica.

Citerò su questo proposito un caso nel quale mi sono trovato d'accordo coll'onorevole giureconsulto che occupa attualmente il portafoglio della giustizia.

Era accusato l'onorevole nostro collega Mellana; io sedeva nel banco della difesa a lato dell'onorevole avvocato Rattazzi.

Quell'accusa promossa dall'onorevole Galvagno che allora era ministro guardasigilli, o ministro dell'interno, quella accusa non fu seguita da effetto, fu assolto l'accusato in conformità della nostra difesa. Ma l'onorevole Mellana e l'onorevole Rattazzi e il deputato che attualmente ha l'onore di parlarvi, furono dall'onorevole Farini proclamati come socialisti, come uomini sovvertitori della nazione, come uomini pericolosi.

In oggi l'onorevole Rattazzi siede fra i ministri, e l'onorevole Farini applaude costantemente agli atti dell'onorevole Rattazzi. *(ilarità)*

FARINI. *(Vivamente)* Domando la parola per un fatto personale.

SINEO. Ecco ciò che prova che nel Governo costituzionale abbiamo bisogno del rispetto, non solo agli uomini d'oggi, ma anche agli uomini di domani. *(Bravo! a sinistra)*

Nella seduta di ieri, o signori, ho dichiarato esplicitamente quale era il mio avviso. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Moia, e non vorrei che si provvedesse legislativamente ai casi previsti dall'articolo secondo del progetto ministeriale.

Le leggi provvedono bastevolmente; ponete dunque mano ad esse; fatele eseguire; rendete efficaci le tradizioni universitarie e quelle della magistratura, ed allora avrete una potestà sufficiente. Se nulladimeno volete fare qualche cosa, allora provvedete logicamente, date ripulsa a disposizioni illogiche, contraddicenti, che non fanno altro che irritare e non producono favorevoli effetti, nulla aggiungono al vostro potere e distruggono il vostro credito; abbandonate queste proposte, concordate in una disposizione la quale produca qualche effetto, e producendolo provveda, imprima la necessità del rispetto alla legge, al Governo, a coloro che governano oggi, ed a coloro che possono governare domani. *(Bene! a sinistra)*

Voiete voi con questa legge mettere il paese soltanto nelle mani degli uomini d'oggi? Voiete *(Con calore)* immobilizzarvi? Voiete rendere inamovibili gli agenti del potere esecutivo, mentre molti sono disposti a togliere la inamovibilità alla magistratura? Se non è questa la vostra volontà, assicurate il rispetto, non solo agli atti delle maggioranze, ma anche a quelli delle minoranze, che possono volgersi domani in maggioranze.

Ad ogni modo adottate una formola che sia efficace e decorosa. Guardatevi dall'introdurre un sistema per cui i buoni e gli ingenui non potranno dire nulla che vi dispiaccia, ma gli astuti potranno dire tutto. Guardatevi da un sistema in forza del quale non sarebbe più permesso ad un parroco il dire ciò che pensa, salvochè si appigliasse a que' sotterfugi a cui non mai si acconciano gli uomini generosi. Se, o signori, volete fare alcuna cosa a tale proposito, io non ho saputo trovar altro che una disposizione la quale tolga interamente ai sacerdoti, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, la facoltà di tenere politici discorsi.

Il giudicare se un discorso sia o non sia politico costituisce un apprezzamento che bisogna lasciare alla saviezza dei giudicanti.

Io non vorrei certamente che un corpo permanente avesse la facoltà di pronunciare sul punto se un discorso sia o non sia politico.

In materia politica abbiamo un precedente da cui non dobbiamo scostarci. I giudici naturali degli atti politici sono i cittadini che compongono il corpo politico, il corpo veramente sovrano della nazione, il corpo d'onde traggonsi i giudizi dei reati di stampa; al corpo elettorale s'appartiene il giudicare se uno scritto sia incriminabile sotto il rapporto politico; la legge vuol dunque che i delitti politici sieno apprezzati dai giurati, mentre le private ingiurie sono lasciate intieramente al giudizio della magistratura.

Così, quando venisse adottato il mio emendamento, sarebbe d'uopo di stabilire una serie di disposizioni che fossero conformi al principio in esso contenuto; bisognerebbe fra le altre cose che si provvedesse a che i reati di cui parla questa legge fossero giudicati colle forme richieste dai reati di stampa.

Ripeto tuttavia che la mia proposta non è che subordinata, che io credo che il meglio è di non provvedere, che il meglio è di lasciare che la semplice censura possa essere proferta da chichessia. Fate leggi buone, leggi non facili ad essere censurate, per cui la censura sia ingiusta, per cui la critica non possa a meno che essere ingiusta ed ingiuriosa,

ed allora vedrete che non avrete d'opo di questi provvedimenti e dell'applicazione di queste pene.

Si concilia con questo pensiero l'appello che alcuni oratori fecero all'unione ed alla concordia, tanto necessarie nei tempi in cui ci troviamo, dirimpetto all'incertezza degli avvenimenti che sono per nascere.

Nella concordia e nell'unione sta la forza, e forza appunto avrà quel Governo che saprà mostrarsi giusto e schietto; forza avrà quel Governo il quale si mostrerà capace di adempiere a quell'alta missione che l'avvenire sembra preparare.

Egli è appunto col congiungere tutto ciò che avvi di buono, di generoso nelle antiche tradizioni della monarchia di Savoia coi principii di libertà, di giusta libertà, e coi sentimenti nazionali che furono proclamati da Carlo Alberto e che fecero la gloria degli ultimi suoi anni; egli è in questo modo, dico, che Vittorio Emanuele potrà, non solo conservare alla sua Casa lo splendore che le acquistarono i suoi antenati, ma renderla degna di adempiere in questa nostra Italia una sublime missione.

Egli è con questo che io termino il mio discorso, e che vi invito, o signori, a ripudiare tutte le minute disposizioni che possano essere dettate da passioni occasionali, per occuparvi dei grandi interessi del trono e della patria. (Bravo! a sinistra)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Chenal.

FARINI. Io ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Farini per un fatto personale.

FARINI. L'onorevole deputato Sineo, non avendo forse campo abbastanza vasto ove mietere accuse contro il relatore e contro la legge, ha voluto spigolarne qualcuna contro di me.

Ma se gli argomenti che egli addusse contro la legge, contro il Ministero e contro il relatore hanno il fondamento di verità che ha quello che egli si è piaciuto di addurre contro di me, ben povero sarà l'effetto del suo discorso.

Io ho l'onore di dirgli che la prima volta in cui ho inteso parlare del fatto cui egli ha accennato è questa; ho l'onore di dirgli che mi guarderei bene, essendo uomo onorato come il deputato Sineo lo è, di produrre in pubblico accuse, anche lievi, prima di essere certo che esse sono vere; e la sua è falsa. (Bravo!)

SINEO. Inviterò l'onorevole Farini a dichiarare esplicitamente se egli era o non era direttore del giornale *La Frusta*. Veramente il suo nome non c'era, ma correva voce per Torino (*Rumori al centro*) che egli ne era direttore. E se egli lo era, la cosa che ho detto è nel suo giornale; egli dunque non ha da lagnarsene.

FARINI. Risponderò all'onorevole deputato Sineo che io sono uso francamente ed altamente, ad ogni rischio e pericolo, a prendere la responsabilità di ciò che faccio, e di ciò che scrivo. Non sono mai stato direttore del giornale *La Frusta*: ho scritto articoli in quel giornale, ma non mai articoli nè offensivi, nè vituperosi contro chicchessia, e molto meno contro le persone che egli ha nominate. Questa è la verità. Ora, lo ripeto, prima di attestare in pubblico qualunque fatto, una persona onorata deve cercare di attestarlo con fondamento di verità. E ripeto che la sua attestazione è falsa. (Bene! Bravo! al centro)

PRESIDENTE. Il deputato Chenal ha la parola.

CHENAL. Vous voulez la liberté, et vous permettez qu'un élément variable, mobile, trop souvent perturbateur, se mêle, au risque de la fausser, au sentiment religieux, à ce

qui est le plus instinctif au cœur de l'homme. C'est au nom de sa conscience politique que le prêtre monopoliserait la conscience et asservirait le sens politique des masses. Quelle erreur! Oh, si le prêtre était à l'abri des passions, si l'Eglise était infaillible en politique, rien de mieux que de nous confier à leur direction gouvernementale; mais comme le prêtre s'égare autant que tout autre individu et souvent même plus que tout autre, rien de plus sage que d'être en garde contre ses assertions, en quelque sorte étrangères à sa mission de paix, alors qu'il entre dans un champ qui n'est pas le sien, qui n'est ordinairement pour lui que celui de l'ambition cléricalle. Nulle part, dans l'Evangile, le Christ ne louange, ni ne censure le pouvoir civil ou la puissance laïque. Lorsque les pharisiens et les scribes cherchèrent à l'amener sur ce terrain, il ne cessa de se dérober à leurs sollicitations. Quelle leçon plus éloquenté!

Malheureusement le clergé ne se lie pas pour si peu. Il nous répéterait volontiers, avec je ne sais quel curé par trop jovial, que ce n'est pas là ce que le Christ a fait de mieux!

Associer le prêtre à la politique, c'est nécessairement en faire un homme de parti, un ennemi, un adversaire de tous ceux qui ne partagent pas ses convictions. Si le prêtre se permet de me faire les cornes du haut de la chaire, au sujet de mes opinions politiques, il me donne le droit de les lui faire à mon tour, de sauvegarder ce que je regarde comme un droit; il ne peut incriminer ma défense; en blessant les opinions, les convictions de ceux qui l'écoutent, il les amène forcément à repousser ses attaques, à opposer au poison, à l'erreur cléricalle l'antidote qu'ils jugeront plus apte à prévenir ce qu'ils considèrent comme dangereux.

Quand partout le Christ, dis-je, nous dit que son royaume n'est pas de ce monde, à quel titre le prêtre prétendrait-il broder ses lèvres de deux moustaches, chamarrer sa soutane d'épaulettes, ceindre les reins de l'épée du commandement, de l'écharpe gouvernementale?

Le Rédempteur s'est partout, s'est toujours soumis à la loi: il lui a sacrifié jusqu'à sa vie; pas le plus faible blâme ne s'est échappé de ses lèvres contre l'autorité civile.

En se limitant à des pensées purement religieuses, sans se préoccuper des intérêts politiques, il a par là même indiqué que la politique appartient à une sphère d'idées exceptionnelles, que la censure gouvernementale doit être interdite à la domination sacerdotale.

Nulle part, il n'a fait alliance avec Hérode et ne s'est immiscé dans les actes de son administration.

C'est lorsque le clergé nous répète chaque jour que l'Eglise se plie à tous les Gouvernements, que par une contradiction des plus choquantes, il prétendrait se poser en législateur suprême, et faire de Dieu son Egérie politique, faire enfin ce que Dieu lui-même n'a pas fait. Si le clergé a une telle mission, il ne peut y avoir au monde qu'un seul et même mode de Gouvernement, dont il doit être le chef; à lui seul appartient de codifier notre législation.

Quand le missionnaire catholique va dans l'Inde ou ailleurs, il se borne à prêcher sa religion; mais sans vitupérer les Gouvernements auxquels il demande asile et protection. Serait-il plus difficile au prêtre de faire ici ce qu'il fait en Asie? La parole lui a-t-elle été donnée pour mettre les peuples en rébellion contre l'autorité, pour les vitrioliser?

J'ai dit que le prêtre était trop souvent plus passionné que tout individu quelconque; rien de plus vrai. Partout la science d'Esculape a constaté que la fièvre est mille fois plus ardente chez le prêtre alors, qu'il est strictement fidèle à ses

vœux de chasteté et de continence, qu'elle ne l'est chez l'homme moins sévère observateur d'une pure et sainte virginité des sens. (*Ilarità e susurri*) Si le prêtre marche dans une voie conforme à sa mission, cette chasteté peut surexciter son zèle et ses passions pour le bien, elle peut devenir pour lui l'auxiliaire le plus fécond des pensées les plus saintes. Mais s'il s'égaré, s'il entre dans un ordre d'idées étrangères à son apostolat, oh! alors cette même animation, ce feu qu'il a concentré dans son sein s'en échappe pour le pousser dans une voie fautive, avec une ardeur égale à celle qu'il aurait apportée dans la voie contraire, et c'est ici le cas de répéter : *corruptio optimi pessima*.

A quel titre l'Eglise invoquerait-elle pour ses ministres le privilège de parler politique en chaire, puisqu'elle avoue elle-même que dans tout ce qui est étranger au dogme, elle ne jouit d'aucun caractère d'infailibilité? Où en serait la religion et la pureté qui doivent être son partage, si le lévite avait le droit de l'adultérer par la politique, en mêlant le faux au vrai, en nous livrant du chrysocale à la place de l'or pur? Prétendrait-il que ses auditeurs fissent une distinction qu'il n'aurait pas faite lui-même? Ce serait avouer que les laïques ont plus de discernement que lui-même. Ne serait-ce pas avec cela transformer le temple en un club ou en une tribune? Le peuple va-t-il dans le temple pour y entendre de la politique ou seulement de la morale religieuse? Si le prêtre a le droit d'entretenir la société de politique, ce n'est qu'à titre de citoyen, droit qui appartient à tout le monde, qui n'a été réservé à personne exclusivement, pas plus dans une église qu'ailleurs. Si c'est comme prêtre, il sort de son rôle de paix; il se transforme en tribun ou en patriarcat; c'est Babœuf avec le bonnet phrygien, ou telle autre personnification politique que l'on voudra, revêtu d'un surplis, qui prêche dans un calice, ainsi que l'a dit, quelque part, Châteaubriand.

C'est parce que le prêtre est l'homme de tous qu'il ne peut être l'homme d'aucun parti; sa censure ne pourrait s'adresser qu'à la mauvaise foi dont le secret le plus souvent n'appartient qu'à Dieu seul.

D'ailleurs, combien de théories qui d'abord ont paru blâmables, qui plus tard ont passé dans la pratique avec l'assentiment presque universel? La morale est de tous les temps et de toutes les époques; elle était hier ce qu'elle sera demain: en est-il donc de même de la politique? Celle-ci n'a-t-elle pas mille horizons divers? Que peut donc signifier la prétention du clergé, qui presque toujours s'est égaré en politique, à vouloir river la pensée politique, variable de sa nature, à la pensée théologique qui est pour lui immuable.

C'est pour avoir franchi les limites qui lui sont tracées, pour avoir voulu faire de l'omnipotence scientifique que le clergé obligea Galilée de se mettre à genoux et de demander pardon à Dieu pour avoir dit que la terre tourne.

Ce que ce grand homme a dit du mouvement planétaire, tout le monde le dit de la liberté politique, de la liberté de conscience, et je répéterai avec lui *e pur si muove*, et cela malgré tous les anathèmes du clergé.

Qu'ont produit les colères, les persécutions de Louis XIV contre la liberté de conscience, contre la liberté d'examen, contre le protestantisme? Pour avoir voulu associer la politique à la religion? Rien que du mal. N'eût-il pas été préférable pour la gloire de ce monarque d'avoir respecté les consciences?

Il y a aujourd'hui dans le monde plus de soixante millions de protestants, et pour peu que cette progression continue,

bientôt ils seront plus nombreux que les catholiques, et l'avenir du monde leur appartiendra.

L'intolérance n'a cessé de produire des maux sans nombre, et l'on ne cesse d'y recourir. C'est que l'orgueil et l'égoïsme sont incorrigibles, le *nunquam retrorsum* est leur devise.

Si c'est dans un intérêt d'unité que cette intolérance a lieu, je soutiens qu'elle est inutile. Interrogez cent catholiques instruits, et vous n'en trouvez pas deux qui croient sans réserve, sans quelque dissidence ce que le prêtre nous enseigne au sujet du dogme.

Dès lors où est l'unité? Si je repousse une seule des idées papales, il est évident qu'il n'est plus infailible pour moi, et que je suis protestant.

C'est en vain que l'on nous dirait que la morale se mêle à la politique, et qu'à ce titre le prêtre doit les confondre, en faire le sujet de ses prédications. Avec cette hypothèse fort élastique, la logique exigerait qu'au lieu d'une monarchie nous fussions conséquents avec nous-mêmes en adoptant dès ce jour une théocratie, en revenant à l'enfance des sociétés auxquelles ce genre de pouvoir convient seul. Ne serait-ce pas la guerre civile, la désunion inévitable le partage de la société et sa division en deux camps? Avec l'organisation du clergé actuel qui ressemble à celle d'une armée la plus disciplinée, un mot d'ordre parti de Rome suffirait pour tout paralyser. On peut comparer le pape à un général en chef, les évêques à des colonels, les grands vicaires, les chanoines à des aides-de-camp, à un état major, les archiprêtres à des capitaines (*Riso e mormorio*), les curés et les vicaires aux officiers subalternes et aux soldats. Tout cela marche par le flanc droit, par le flanc gauche, fait feu avec tout l'ensemble d'un régiment; il ne manque à cela que le tambour. (*Viva ilarità*)

En permettant au clergé de parler politique en chaire, le pape devient le souverain du Piémont, et Victor-Emmanuel n'est plus que son lieutenant, un prince nominal. C'est à vous de choisir.

Sans méconnaître et fausser tous les principes, l'Etat ne peut pas plus se faire théologien, que le clergé ne peut prétendre à être une personnification politique. Le Christ n'a nul besoin du sabre de Mahomet.

C'est au nom de la religion d'Etat que les juifs crucifièrent le Christ; et c'est, au contraire, en disant à Malchus de remettre son épée dans le fourreau que le Sauveur donna l'exemple de l'obéissance aux agens du pouvoir, en repoussant pour lui toute intervention de la force. Il est vrai qu'il y a un contact entre la morale et la politique; mais ce contact, quelque étroit qu'il apparaisse, ne donne ni à l'Etat ni au clergé le droit de faire de la violence religieuse. Je prends pour exemple, entre mille, la question du mariage civil.

L'Etat n'a pas le droit de dire à quelqu'un: de par mon sabre vous vous marierez à l'église; vous recourrez à un sacrement auquel vous ne croyez pas; vous ferez de la comédie; vous mentirez à Dieu; vous vous ferez hypocrite; vous commettrez un sacrilège. De son côté, le prêtre ne peut non plus invoquer la force, qui ne serait qu'un indice de faiblesse. La religion ne peut avoir un caractère de pureté et de force morale, que par la libre adhésion de l'âme, que par la liberté, que par la voix de la conscience.

Un Etat fait des lois et sanctionne un contrat pour tous: pour le juif, pour le protestant, comme pour le catholique. L'Eglise seule fait des sacrements pour ses disciples. Rien de mieux que le prêtre dise à ses ouailles: recourez aux

prières de l'Eglise, vous pécherez en méprisant son intervention ; mais de là à l'intervention de la force, par l'Etat, il y a un abyme. (*Movimenti diversi*)

Est-ce que le clergé catholique prétendrait faire de la religion à la manière de Nicolas, par le knout de l'Etat ?

Oh ! si le Gouvernement disait aux catholiques: vous ne vous marierez pas devant l'Eglise, je vous le défends ! S'il faisait enfin de l'intolérance religieuse, oh ! alors le prêtre ferait son devoir en résistant. Il y aurait violation de la liberté de conscience, oppression véritable. Ce que le prêtre trouve si mauvais pour lui, pourquoi veut-il qu'on le fasse envers les protestants, ou envers ceux qui ne sont catholiques que de nom ? Ne serait-ce pas induire ces derniers à changer ouvertement de religion ?

Dans l'hypothèse de l'acceptation du mariage civil, le pouvoir aurait simplement sanctionné un contrat entre deux individus de différent sexe ; il aurait fait constater légalement ce que la loi a le droit d'inspecter ; il aurait fait ce qui est dans son rôle, en laissant l'Eglise à ses propres forces, sans l'aider ni la persécuter ; il aurait fait de la liberté de conscience, l'Eglise ne serait pas autorisée à l'incriminer pour cela.

Si des conjoints qui n'ont pas recouru à l'intervention du catholicisme pour se marier, vivent dans le concubinage, que faut-il penser des apôtres ? Je ne vois nulle part dans l'Ecriture qu'ils aient fait bénir leur union par le Christ, ou par quelqu'autre. Est-ce que les protestants, qui refusent au mariage le caractère de sacrement, vivent dans un état de débauche et de prostitution ? Les Américaines, les Anglaises, les femmes appartenant à d'autres religions que la nôtre, à ces nations dont monsieur le garde des sceaux invoquait les sympathies, ne feraient-elles par hasard que des petits ? (*ilarità*) N'y a-t-il donc que les femmes catholiques qui font des enfants ? (*Susurri*)

PRESIDENTE. Io non posso lasciarla continuare su quest'argomento, perchè i moltissimi esempi da lei addotti sono cose estranee alla questione.

CHENAL. C'est pour prouver que l'Eglise ne doit pas s'immiscer dans les lois de l'Etat. Je vous cite cet exemple entre mille.

Voci. Parlez ! parlez !

CHENAL. Je lis dans l'Evangile : « L'évêque n'aura qu'une seule femme, » ce qui implique que le prêtre subalterne pouvait en avoir plusieurs.

PRESIDENTE. Mi rincresco di dover dire nuovamente al deputato Chenal che entra a trattare di materia affatto estranea all'articolo 2, la quale, se non inopportuna, è per lo meno relativa alla sola discussione generale.

Io lo pregherei dunque di prescindere da questi argomenti.

DEPRETIS. A me pare che l'oratore sviluppi, forse largamente, la sua teoria, ma che non sia per nulla fuori della questione. Egli intende a sostenere il concetto già manifestato dall'onorevole Sineo, che il clero non debba intramettersi nella politica ; questo è il vero punto in discussione. Or dunque parmi che debba essere lecito ad ognuno di esporre i propri ragionamenti con tutta quella larghezza che egli reputa necessaria. Non è dato a tutti di mantenere entro precisi limiti il discorso ; e, massime in una discussione grave, bisogna lasciare agli oratori la maggiore latitudine. Del resto io credo, lo ripeto, che l'onorevole Chenal non si è dipartito dall'argomento, e quindi invito la Camera a lasciarlo continuare.

PRESIDENTE. Faccio osservare che gli esempi citati dal

deputato Chenal si estendono d'assai oltre la cerchia della discussione dell'articolo secondo.

DEPRETIS. Non sono punto estranei alla questione.

CHENAL. Je n'ai rien dit ni contre la morale, ni contre la religion, et je ne vois pas pourquoi on m'interdirait la parole. J'ai avancé des faits qui sont en harmonie avec la question. Je me soumets entièrement à la décision de la Chambre.

Voci. Parlez ! parlez ! (*Movimenti in diverso senso*)

PRESIDENTE. Consulterò la Camera...

LANZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LANZA. A rigore di termine, mi pare che in complesso gli argomenti addotti dall'onorevole preopinante avrebbero avuto un posto più conveniente nella discussione generale, e che, se ora fosse lecito di allontanarsi tanto dalla specialità d'ogni articolo, si rinnoverebbe ad ogni articolo questa stessa discussione generale. Io sono però quant'altri mai largo in punto di discussione, e debbo dire che, se si vuole mettere un oratore nelle strettoie, tanto più quando ci espone un discorso in iscritto, lo si può ridurre alcune volte al silenzio. Credo che il presidente nelle osservazioni che fece si è attenuto al regolamento. Tuttavia, nel caso particolare, trattandosi di un discorso scritto, non potrebbe più l'oratore, senza perdere il filo delle idee, mutare quanto ha preparato. Di modo che io non sarei contrario a che continuasse, ma nello stesso tempo stimo che il presidente, nell'osservazione che fece, sia stato strettamente a quanto il nostro regolamento dispone, cioè che non si rinnovi la discussione generale ad ogni articolo, appunto perchè le discussioni non siano senza fine.

CHENAL. Je serais parfaitement d'accord avec l'honorable monsieur Lanza, sans l'amendement de monsieur Sineo. Mais ici, comme il s'agit d'interdire au prêtre toute discussion politique, toute censure contre le Gouvernement ou autre fraction politique quelconque de la société, je crois, au contraire, être naturellement amené à rentrer dans la discussion générale.

MOIA. Debbo osservare brevemente al deputato Lanza, che il deputato Chenal si è precisamente tenuto nei limiti dell'articolo secondo. Esso dice: « I ministri dei culti che nell'esercizio del loro ministero pronuncino, in pubblica adunanza, un discorso contenente censura, ecc. »

Quest'articolo vuol punire la censura, ed il deputato Chenal propone che sia proibita, non solo la censura che si faccia contro una legge, ma che non sia permesso di farla né contro, né pro né sopra qualunque legge.

Egli adunque era precisamente nei termini di questo articolo, e questo suo discorso non entra nella discussione generale, ma concerne precisamente questo articolo, poichè egli vi propone, direi quasi, un emendamento.

Io non so se egli abbia formulato un emendamento, ma è certo che il principio che egli difende arrecherà un emendamento a questo articolo.

LANZA. Mi sarà permesso, credo, di dire due parole in risposta, per provare che le osservazioni dell'onorevole preopinante erano affatto fuor di proposito.

Io domando alla coscienza stessa dell'onorevole preopinante se egli crede che, qualora questo discorso fosse stato pronunciato nella discussione generale, gli si avrebbe dovuto togliere una parola. Per me credo che esso non si possa riferire all'articolo secondo, ma a tutti gli articoli della legge. Del resto non voglio ritardare ulteriormente questa discussione, perchè in conclusione sono d'accordo coll'onorevole preopinante per lasciar parlare l'onorevole oratore.

PRESIDENTE. Se la Camera così intende, l'oratore può continuare.

CHENAL. Dans l'intérêt de la religion elle-même, le prêtre romain doit préférer que deux conjoints s'éloignent de l'Eglise plutôt que de s'en approcher sans y croire.

On dénonçait à Sixte V une foule de romains qui avaient négligé ses pâques; on lui conseillait de recourir à la force pour les obliger à cet acte: oh, je n'ai garde, répondit-il; je préfère leur éloignement de l'Eglise à une profanation.

Si un Etat peut m'obliger à me marier devant le prêtre, il peut *a fortiori* m'obliger à faire maigre le vendredi et le samedi, à aller à la messe, à remplir toutes les fonctions ordonnées par le catholicisme. Qui peut le plus, doit pouvoir le moins.

Le prêtre catholique peut censurer l'absence du mariage religieux, comme il censurerait l'usage de la prescription autorisée par la loi civile; mais cela sans diffamation personnelle, sans attaque contre le Gouvernement. C'est au clergé à toucher le cœur de ses ouailles, à les persuader. Si le sentiment religieux n'est pas aussi vif qu'il le désire, il doit en partie se l'imputer à lui-même; si les masses se corrompent, si souvent le serment n'est pour elles qu'un jeu. A qui donc la faute?

Il y a eu dans notre pays trois éléments puissants de corruption: le clergé, la centralisation et la justice.

Avec l'omnipotence donnée d'une part à une centralisation trop excentrique, à la rigueur d'une justice excessive contre la presse, contre tout ce qui tient aux libertés publiques, et de l'autre part aux prétentions, aux exigences dominatrices du clergé qui veut qu'on croie par ordre, qu'on subordonne toutes les consciences à sa conscience politique et morale; l'individualité, la personnalité est en quelque sorte disparue. Dépouillé de toute initiative, l'homme habitué à être mené par la lisière ne s'appartient plus. Il ne sait avoir aucune pensée à lui; on lui enlève presque la velléité d'une opinion, il est passé troupeau.

On dirait qu'on s'est étudié à faire des eunuques politiques, à vouloir atrophier l'âme; aussi rien n'égale l'absence de courage civil qui caractérise les Savoisiens.

Et cependant si l'on jette un regard rétrospectif sur le passé, on ne voit pas que cet éloignement de l'élément populaire ait donné lieu à un chef-d'œuvre politique; c'est qu'on n'oublie pas en vain que l'intervention populaire est une des conditions indispensables de tout bon Gouvernement.

La justice, en prolongeant outre mesure les procès qui permettaient à la mauvaise foi de se dérober en quelque sorte à ses engagements, de fatiguer, de lasser ses créanciers; en fermant les yeux à toutes les subtilités des hommes de loi qui apportaient toute leur adresse à faire triompher les plus mauvaises causes sans blâme sérieux de la magistrature, a eu sa large part dans la défaillance populaire.

Du côté du clergé cette altération de nos vieilles mœurs a eu aussi son point d'attache dans le personnelisme clérical, dans son égoïsme, dans une existence en grande partie consacrée, sous le nom de conférence, à des festins sans nombre, dans son appui donné au despotisme qui lui a fait perdre des sympathies nombreuses.

Dans un intérêt de despotisme, à l'effet de le séparer de tout contact démocratique, de mieux le surveiller et de mieux le dominer, on a permis au clergé d'un archiprêtre de se réunir trois ou quatre fois par semaine, de ne plus connaître, de ne plus voir ses paroissiens qu'à l'église. Cet éloignement trop absolu n'a pu que contribuer à fortifier son égoïsme, à l'amener à ne plus vivre de la vie de tous, à s'ex-

alter *inter pocula et cibos*. En se livrant à ces festins, quand tout le monde souffre, il a appelé sur lui une censure générale.

A la place de la persuasion, il a partout voulu substituer le commandement, ce qui n'a pu qu'affaiblir sa considération; il a sans cesse honni la liberté d'examen, oubliant que la vie de l'âme, la vie intellectuelle, le progrès, l'ordre moral sont indivisibles de l'examen, de la liberté de conscience, que toutes les pensées de l'humanité marchent dans une sorte de parallélisme et sont solidaires; que la foi sans examen n'est possible que chez les êtres privés de toute instruction, recevant en quelque sorte des impressions toute mécaniques, comme serait celle d'un cachet sur la cire, comme l'empreinte qu'accepte une substance inerte; que le spiritualisme enfin n'existe que par la liberté.

Il n'a pas compris que son alliance avec le despotisme le compromettrait, que la puissance sans contrôle est un poison, et que c'est à la puissance absolue accordée par Louis XIV au clergé français qu'est due la rapide dégénération à laquelle ce même clergé a été progressivement amené au temps de Louis XV.

Quand on serre la voile de sa nacelle à rebours du vent qui souffle, rien de plus naturel qu'elle éprouve quelque oscillation.

En reconnaissant les besoins, les idées de son époque, en se mettant en contradiction avec les aspirations de la liberté, le clergé ne fait que compromettre la religion. C'est donc dans un intérêt tout moral que je désire que la politique soit interdite au prêtre dans le sanctuaire. Quoi de plus affligeant que d'entendre le lévite dire au peuple: si le Gouvernement fait telle loi, regardez-le comme maudit, excommunié, rejeté de Dieu! Qui de nous ne voit avec regret la témérité avec laquelle il ose sans cesse mêler Dieu à sa passion, l'appeler en témoignage, en faire le serviteur de ses volontés, le *Deus ex machina* de ses caprices?

Dans cette supposition, croyez-vous que ce n'est pas là s'aliéner complètement le respect public, celui des personnes par lui flétries, marquées de ses stigmates, partisans de telle ou telle loi à laquelle elles donnent leur approbation?

Le prêtre peut-il donc à son gré, sous le voile religieux, passionner ainsi les masses?

Pour peu que cela progresse encore, le Gouvernement se croira obligé d'avoir dans chaque commune des agents de police chargés de l'épier, de prendre note de tout ce qu'il dira! Quel dédale, quelle multiplicité de procès et de scandales, que de sentences au sujet du prêtre appelé devant les tribunaux!

La société a-t-elle donc intérêt à permettre au prêtre de se compromettre ainsi, d'avilir son caractère? Ne serait-il pas plus sage, plus conforme à la raison, à la morale de lui dire: l'Eglise n'est et ne peut être un lieu saint qu'à la condition d'être étrangère à votre ambition, à vos passions personnelles, à tout calcul de domination clérical, à vos luttes mondaines? Différemment ce serait la convertir en un théâtre et lui donner un privilège que l'on refuse au théâtre lui-même. J'irai plus loin et j'ajouterai: un Gouvernement ne devrait pas même permettre à un prêtre de faire son éloge dans une chaire, car l'éloge n'a de valeur que par la liberté de la censure, et l'un implique l'autre; autrement c'est de la flagornerie, de la prostitution.

Le rôle du prêtre est de se borner à prier pour le Roi, comme la plus haute personnification de la patrie, pour sa famille, et pour le peuple.

De quel droit un Ministère prétendrait-il seul permettre et

accepter l'encens et les cantiques, et se soustraire à tout blâme? Et dans le cas où il trouverait la censure de ses actes seule odieuse, ne serait-il pas coupable de laisser censurer ses adversaires? Un prêtre n'est-il pas l'homme de tous et doit-il l'être plus à la dévotion d'un ministre que de ses victimes, que de tout autre parti?

N'est-il pas le gardien, l'être solidaire, comme tout le monde, de l'honneur de tous, et prétendrait-on, à l'exemple du Czar, faire de la religion une courtisane, avoir un *Credo*, un catéchisme, un dogme ministériel?

Dans l'intérêt de la morale et de la justice, qui marchent avant la patrie, et dans l'intérêt de la patrie elle-même, le prêtre devrait donc s'interdire toute allusion politique. Croyez-vous que le pape fasse œuvre sainte quand il excite ses compatriotes à se ruer contre les Turcs? Pensez-vous que le clergé français, bénissant en 1809 les armées de la France en guerre avec l'Espagne, ne blessait par les lois éternelles de la morale? Que dirions-nous si demain nous avions la guerre avec l'Autriche et que le clergé lombard ou allemand prêchât une guerre sainte contre le Piémont et qu'à son tour le clergé piémontais lui répondit par le même procédé? Que devient en face d'un tel spectacle l'infailibilité à laquelle prétend l'Eglise? Que signifie un langage tenu ici par une fraction du clergé et démenti plus loin par une autre? Qui de nous n'a pas été choqué de voir le pape prêcher la guerre italienne contre l'Autriche, comme une cause sainte, et la désavouer plus tard comme criminelle? La mission du prêtre n'est pas là, il ne peut, il ne doit prier que pour la pacification des hommes et ne jamais demander que le triomphe de la justice quelque part qu'elle soit. Deux prêtres qui dans l'intérêt de leur patrie respective demandent son triomphe, font nécessairement supposer qu'il y a une morale exceptionnelle pour chaque patrie en particulier, une morale avec des variations.

A cet égard, je préfère la conduite des quakers qui ne prient qu'en faveur de l'opprimé, que pour la cessation du mal. La religion, qui n'est autre que la charité, n'a de patrie que celle de la justice; elle ne peut s'associer aux passions humaines et défigurer le droit. Le rôle du prêtre est de se courber devant l'Eternel pour lui demander l'impuissance du méchant; il ne peut pas même maudire l'ennemi: Dieu ne pria-t-il pas pour ses bourreaux?

C'est parce que la religion appartient à un ordre d'idées élevées, spirituelles, que nous ne devons pas l'associer à nos colères. Malheureusement nous avons fait une religion en harmonie avec nos penchants et nos intérêts mondains. Nous avons fait partout de l'antropomorphisme; et si nous étions des chats, il est indubitable que nous aurions profané la Divinité en la transformant à notre image, en lui donnant des griffes. (*Ilarità*)

Si vous permettez au prêtre de parler politique en chaire, il deviendra partout le maître des élections politiques; on verra des missionnaires, à la veille des élections, prêcher dans les villes, dans les campagnes à l'effet de prôner les candidats de leur choix, en faisant ce qu'ils font toujours, en vouant leurs adversaires aux dieux infernaux, en les excommuniant. Il est étrange combien le clergé est généreux à l'endroit de l'enfer qu'il ne cesse de combler de ses largesses: on dirait de vieux amis.

C'est par ce pastiche à la fois politique et prétendu religieux que l'on augmente la dépravation sociale. Dès longtemps l'on ne cesse de reprocher au clergé de n'être plus qu'un corps politique, et l'on semble vouloir fortifier cette accusation qui partout infirme la parole cléricale et fortifie

le scepticisme ses préceptes. Rien ne serait donc plus rationnel que de lui interdire d'une manière absolue, le champ de la politique, qui n'est trop souvent pour lui qu'une aberration complète, qu'une opinion qui ne lui est pas même personnelle, qui n'est fréquemment que l'impulsion d'un évêque, à laquelle sa dépendance ne lui permet pas de résister.

Cette interdiction serait d'autant plus impérieuse que les masses assimilent tout ce qui émane d'un prêtre à un dogme religieux, et qu'une telle confusion n'est propre qu'à troubler toutes les consciences, qu'à paralyser toute expansion de liberté politique.

Encore une fois, le catholicisme, comme religion de l'Etat, ne peut donner au prêtre le droit de peser sur la conscience politique de personne. Elle n'implique pour le catholicisme que le privilège d'une manifestation de culte extérieure, et rien de plus. Ce que le Statut ne peut exiger d'un particulier, il ne peut l'exiger de la collectivité sociale.

Or, si le juif, si le protestant peuvent être députés, sénateurs, ministres; si le Roi peut lui-même changer de religion, il est évident que l'article du Statut ne peut armer le prêtre d'aucune prééminence, d'aucun privilège politique, que le catholicisme n'est que la religion de la majorité, sans être la religion du citoyen, sans autre privilège que celui que j'ai déjà mentionné.

J'irai plus loin, et je dirai: toute autre interprétation ne serait qu'un non sens. L'adoption d'une religion d'Etat ne peut avoir le même sens en Piémont qu'en Angleterre où le Parlement s'immisce dans le dogme, se fait pape, assemblée qui a longtemps exclu le catholicisme du droit même d'en faire partie, pour laquelle le catholicisme a été longtemps considéré comme impossible à concilier avec la liberté, dont l'examen et l'indépendance de conscience sont par elle regardés comme indivisibles; qui interdit, vingtquatre heures après sa convocation, le Parlement ecclésiastique à l'effet de ne rencontrer aucune opposition à ses décisions dogmatiques.

Encore l'Angleterre elle-même, fidèle à l'esprit du siècle, renonce-t-elle insensiblement à son exclusivisme, en permettant aux sectes dissidentes d'élever partout des chapelles, en renonçant à toute immixtion dans la pensée religieuse de ces sectes. Rien n'est donc plus naturel que de vous demander l'interdiction pour le prêtre de parler politique dans la chaire et cela dans un but de conciliation, de protection pour tous, d'indépendance pour la patrie, à l'effet d'empêcher que la diffamation puisse descendre sur une classe quelconque de la société, et quelle que soit sa couleur politique.

Nous en sommes malheureusement arrivés au point de désespérer de l'amour du prêtre pour nos institutions.

Comment pourrait-il en être autrement, alors qu'on a vu un pape en 1832 flétrir dans une encyclique la liberté de la presse, la liberté de conscience, et la liberté politique? Notre défiance n'est-elle pas toute naturelle? Qu'on crie après cela à l'impiété, cela ne peut nous atteindre; que l'hypocrisie nous appelle prêtrephobes, cela doit peu nous émouvoir. L'homme qui aime la liberté sait que le sentiment religieux, mais le sentiment sans violence, est nécessaire, est indispensable à la liberté; que tous les sentiments moraux s'enchaînent, et c'est dans cette pensée, dans une pensée de sauvegarde religieuse, que je demande que le prêtre ne puisse diffamer personne pour ses opinions politiques; le clergé y bénéficiera plus que personne.

Je me résume donc et je dis: les erreurs passionnées du prêtre en politique se reflètent pour le peuple sur ses croyances religieuses.

Ce qu'il a entendu réprover par le prêtre dans la chaire, il s'en confesse au tribunal de la pénitence: dès lors il ne s'appartient plus en politique, mais il appartient au prêtre, avant d'appartenir à l'Etat; de là un tiraillement universel entre leurs diverses exigences. En Angleterre le prêtre anglican ne parle jamais politique et cela dans la pensée que ce serait contraire à l'Évangile.

Il est vrai qu'au temps des guerres avec l'Empire, il y a par fois fait allusion, mais cela n'a été qu'une exception, et dès lors il ne s'est plus adressé qu'aux intérêts purement spirituels. Un tel silence serait-il plus difficile ici qu'au delà de la Manche? Je ne le crois pas. J'appuie en conséquence l'amendement proposé par monsieur Sineo.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta ha facoltà di parlare.

DELLA MOTTA. (*Movimento di attenzione*) Signori, io spero che ascolterete con indulgenza le mie parole, pronunziate in quest'aula maestosa da chi non è avvezzo al pubblico sermoneggiare, ma dato solo a privati studi, a particolari occupazioni.

Non ho preso la parola nella discussione generale, perchè altri oratori che seggono da questo (*Accennando la destra*) e dall'altro lato della Camera svilupparono le ragioni atte a chiarire che questa legge non è opportuna, nè conforme al nostro Statuto, e al Codice stesso a cui essa vuol recare mutazioni.

Non entrerò dunque nella discussione generale, ma verrò ragionando dell'articolo secondo su cui ora si discute.

Io di certo non mi posso associare per intiero alle teorie svolte dai due onorevoli preopinanti, nè all'emendamento proposto da essi, il quale è inteso a riformare l'articolo 2 in guisa che escluda esplicitamente qualsiasi discorso e parola politica del clero nell'esercizio del suo ministero.

Io affermo questo in senso costituzionale e non in senso religioso, vale a dire fatta ragione dell'indole propria del clerical ministero.

Lo dico in senso costituzionale, perchè, stando noi sotto il reggimento di uno Statuto, il quale proclama la religione cattolica religione dello Stato, certamente a tali parole non debbe attribuirsi il senso che il ministro della religione, allorchè esercita il suo ministero, sia escluso dal partecipare alla politica dello Stato.

Non di rado accade, o signori, che le parole che il sacerdote pronunzia dal pergamo possono essere rivolte ad inanimare gli uditori alla difesa della patria, alla sofferenza, ai sacrifici necessari nelle vicende del vivere civile, le quali non sempre ponno essere prospere, massimamente a certe parti della nazione; perchè le nazioni non sono come l'uman corpo in cui se una parte duole, duole il corpo tutto. Tuttavolta accade che una parte sia dolente, mentre la prosperità generale non ne soffre sensibile nocumento. Del resto se considero la cosa dal lato religioso, io protesto che nulla mi pare più fuor di luogo che le cose politiche sul pergamo. Di tutt'altre cose, di tutt'altri interessi il ministro sacro debbe occuparvisi. Se il clero nell'esercizio delle sue funzioni s'immischia negli interessi politici, direi di leggieri che abusa del suo ministero o vi perde il tempo. Ai politici interessi egli può solo accennarvi per comandare un tratto di virtù, un sublime sacrificio, che, essendo utile alla politica, è anche meritorio in materia di religione. Ripeto adunque che certamente la politica non è cosa da pergamo; la saviezza del clero piemontese saprà sempre astenersi dall'unir queste cose, e la generalità di esso capirà ogni giorno di più (quand'anche vi fossero state eccezioni particolari) che

esso deve praticare l'astinenza da questi terreni interessi, da queste mondane cose. (*Mormorio*) Così penso, perchè veggio essere questa la regola generale che il clero riceve dai suoi superiori; la ricevete il clero francese dal pontefice Pio VIII al tempo della rivoluzione del 1830. Perocchè consultato esso dai vescovi di Francia circa la loro condotta, in punto di obbedienza alle leggi civili e dei rapporti colla Chiesa, li consigliò con sua particolar lettera ad astenersi da qualsivoglia discussione politica.

Io non farei certamente mai la difesa d'un clero il quale s'immischiasse nella politica ai tempi nostri, in cui variarono le circostanze, e le scienze civili presero altro sviluppo da quello che avevano in altri tempi, in cui la politica cadeva forse necessariamente in mano dei preti, perchè pochi altri erano capaci a trattarla. Nè io credo che in questo faccia mestieri dilungarsi molto per provare che il clero piemontese non potrà seguire altra via, atteso che non è nemmeno nelle sue tradizioni ciò che è in quelle del clero di altri popoli. Non furono i vescovi che fabbricarono la monarchia piemontese, come si disse da un illustre scrittore inglese, che i vescovi abbiano fabbricata la monarchia di Francia; non furono i papi che costituirono la monarchia piemontese, come diedero la forza all'impero romano-germanico; non furono in Piemonte cardinali e vescovi a reggere la pubblica cosa, come la ressero in Ispagna Ximenes, ed in Francia Mazzarino e Richelieu... (*Movimenti*) Io adunque ripeto che il clero piemontese camminerà sempre costante nelle sue tradizioni, camminerà dietro i consigli e gli impulsi che riceve dai superiori suoi, camminerà sull'esempio che gli danno altri cleri, e si restringerà alle cose che riguardano la parte religiosa.

Restami solo a dire che, quanto ad una esclusione per legge, io non saprei come fondarla nello Statuto, il quale, ammettendo la religione cattolica come religione dello Stato, riconosce anche la gerarchia e la qualità ecclesiastica come una certa condizione riconosciuta nello Stato, massime quando nell'altra aula parlamentare vi hanno anche membri del clero che ne fanno parte, chiamativi in tale qualità dietro l'espressa disposizione dello Statuto.

Fatta questa osservazione, la quale dimostra con quale intendimento io volessi escludere l'emendamento Sineo, vengo ad alcune riflessioni che parmi la giustizia suggerisca intorno all'articolo che ora cade in discussione.

A mente mia, la prima cosa che occorre ben determinare per decidere sul valore dell'articolo in questione, tendente a punire la censura dal pergamo, credo sia farsi un criterio preciso circa la censura.

Io domando se si crede di stabilire in massima che ogni censura delle leggi dello Stato e delle sue istituzioni (e spiegherò poi la parola) sia cosa per sè riprovevole, perchè prima di vietare bisogna sapere se una cosa è in qualche modo cattiva o no. Domando dunque se intenda di stabilire in massima che ogni censura sia un fatto per sè riprovevole e punibile.

La questione non è forse così inutile, nè così remota, come può sembrare. Il dubbio se siano censurabili le leggi dello Stato ci fu, e ci è ancora.

Almeno la giurisprudenza non fu così costante nè in dire che siano censurabili, nè nel negarlo. Tutti i giorni si fanno censure alle leggi, e si fanno (non dico dal Parlamento, ove si fanno quotidianamente) negli scritti e nei giornali; e furono condannati uomini e libri per tali censure; e si sostenne in un'altra aula da un predecessore dell'attuale guardasigilli una massima che non direi affatto precisa, ma che indicava

Io trovo poi un'altra osservazione a fare intorno alle parole di questa legge. Già ho detto che la parola *censura* non la posso ammettere. Ora vediamo a quali oggetti si riferisca la censura. Il progetto dice *censura delle istituzioni e delle leggi*. Io capisco benissimo che nell'animo di chi scrisse queste parole, per *istituzioni* s'intende la legge fondamentale, ma nell'aureo vocabolario del Tommasèo, che io non possiedo, non credo che vi sia questa stessa spiegazione, e per nome d'istituzioni credo che nel linguaggio comune si ritengano quelle cose che possono essere infinitamente censurabili.

Per esempio, la Banca Nazionale è un'ottima istituzione dello Stato; non vuol però ciò dire che questa ed altre simili istituzioni od alcune loro operazioni non possano essere liberamente censurate! (*Mormorio*)

Il giuoco del lotto, o signori, è pure cosa riconosciuta da tutti come un'istituzione dello Stato; eppure, signori, in quest'Aula stessa, o tacitamente od in parole, non hanno forse tutti convenuto che è un'immoralità? (*Segni di approvazione a destra*)

Dunque, io dico, perchè non spiegare l'idea colla parola tecnica e solenne *Statuto*?

Quanto poi alle leggi, io non farò parola delle opinioni espresse dai più grandi genii dell'antichità intorno al senso di tale parola.

Di certo nè Platone, nè Cicerone, nè gli altri grandi scrittori che si occuparono di tale argomento, crederebbero che dovessero appellarsi col nome di vere leggi tante tenui disposizioni che sono intese a provvedere, a cagione d'esempio, agl'interessi di qualche provincia o divisione. Le disposizioni testè accennate si addimandano bensì leggi, inquantochè non sono semplici decreti ministeriali, ma non sono leggi che contengano principii fondamentali, informanti la vita sociale e civile, in una parola non sono vere leggi nel senso suindicato.

Ciò posto, chi censurerà una di queste così dette leggi dovrà essere incarcerato e messo ai ferri, e stimarsi colpevole, perchè le credesse per avventura suscettive di qualche mutazione?

Io quindi bramerei che almeno la parola *legge* si spiegasse in modo che comprendesse le vere leggi, le leggi organiche e non le regolamentari, le quali debbono revocarsi allorchè la pubblica opinione le censura.

Io dunque, parlando della redazione di quest'articolo, censuro, per così dire, la parola *censura*, e, benchè io non intenda di approvare l'articolo, mi riserverò a proporre un emendamento perchè alla parola *censura* si sostituiscano quelle di *provocazione allo sprezzo dello Statuto e delle leggi* che veramente meritano tal nome, aggiungendo alla parola *legge* una qualificazione per cui non si consideri come legge ogni atto del potere legislativo, e non acquistino tutti gli atti di questo potere il carattere d'invulnerabilità che vuoi riservato a quelle costitutive che sono destinate di loro natura alla perpetuità; nè all'invulnerabilità di quelle altre leggi minori si suol credere gran fatto. Vi furono anzi dei principii saggi che amavano sapere quali critiche potevano opporsi alle loro leggi, e lo stesso si pratica da ogni Governo savio.

Passando ora ad altro ordine di osservazioni, dirò che io considero quest'articolo, non solamente per quello che è, ma lo considero in quanto è un seme da cui nascono poi molti altri articoli, poichè, stabilito che ogni censura delle leggi può essere punita, ne debbono naturalmente fluire altri articoli con cui si stabiliscano più gravi misure.

Io non parlerò di questi vari articoli, non essendo per ora

opportuno; non mancherò tuttavia di accennare alcune conseguenze di quest'articolo. Raffrontandolo col seguente articolo 3, più grave di questo...

PRESIDENTE. Per ora non è questione dell'articolo 3; parlerà poi di esso quando verrà in discussione.

DELLA MOTTA. Chiesi appunto di dire alcune cose relativamente all'articolo 3, perchè considerava l'articolo 2 come germe del terzo, ed era, per così esprimermi, obbligato a dire alcune cose sull'articolo 3, per quanto può avere relazione col secondo.

Varie voci. Parli! parli!

DELLA MOTTA. Io dico che questa parola *censura* produce poi una pena più grave in caso di provocazione *alla disobbedienza* alle leggi dello Stato. Sono lontanissimo dal pretendere che si possa provocare alla disobbedienza alle leggi dello Stato, e peggio che lo possa fare chi ha la missione sovrumana di comandare l'obbedienza; ma trovo che l'equivoco *censura* porta anche l'equivoco *disobbedienza*.

E qui viene la questione se sia mai lecito di dissentire da certe leggi dello Stato, e se un ministro del culto, il quale è per dovere incaricato di predicare la morale del Vangelo e di dirigere la coscienza del suo popolo, non possa, anzi non sia in obbligo stretto d'insegnare alcune volte cose le quali non si conformino totalmente alla morale dello Stato.

So che parte di quest'osservazione si è già fatta ieri e ieri l'altro, inquantochè si domandò se un prete, che insegnasse che la prescrizione non isgrava la coscienza violerebbe le leggi dello Stato. In questo caso, la legge essendo permissiva, lo scioglimento della questione è facile, ma ci possono essere dei casi in cui può nascere il motivo della censura come della disobbedienza, ed in cui un individuo non può precisamente regolarsi colle basi della morale dello Stato.

Mi rincresce di dover tornare a dire due parole circa la legge del matrimonio, ma lo faccio perchè somministra appunto due casi appropriati, e prenderò esempio dalla legge francese.

La legge francese ha due sorta di disposizioni: le une sono permissive e lasciano piena libertà al cattolico di seguire la sua morale. In tal caso nessun sacerdote certamente non ha mai sostenuto che il suddito francese non debba adattarsi, che il suddito francese non debba contrarre il matrimonio civilemente; ma, se avviene poi che il matrimonio civile sia già stato fatto in condizioni in cui non si possa contrarre il religioso, e che intervenga una sentenza per cui un suddito francese sia condannato a coabitare, mentre non può legittimare, secondo i canoni, il suo matrimonio; se, posta la legge civile del divorzio, i divorzianti pretendano passare a seconde nozze, quale dottrina dovrà insegnare il sacerdote dal pulpito per questi casi in cui si oppone direttamente la morale dello Stato colla morale della Chiesa? Se il prete intima che non si può fra tali coniugi civili coabitare, esso censura, disapprova la legge, anzi viene a dire che non si può obbedire a questa legge, che in tali emergenze tende a farsi precettiva. Eppure è certo che il cattolico che si trova in questi casi deve subire la pena da essa portata, ma non sottomettersi a quanto gli ordinerebbe il tribunale, a seconda della morale legale, contro l'obbligazione di coscienza. Intanto dovrà il prete tacere di tali massime in pergamena?

Io certamente non accetto nessuna teoria nè esplicita nè implicita, nè diretta nè indiretta, che tenda a fare lo Stato decisore supremo della morale. La morale sta da sè, è parte della religione, e ogni buon cattolico le deve obbedire in coscienza e al di fuori; e, se si trova in circostanze in cui la

legge umana venga in urto, deve sottoporsi alla difficoltà. Ma intanto quale sarà la posizione di quel prete, il quale deve predicare la verità evangelica? Sarà egli punito, se dice ai cattolici di obbedire a questa?

Io ricordo come nei tempi di Napoleone sia avvenuto appunto questo caso. Allora poi si lasciava predicare liberamente che non si poteva stare unicamente al Codice, anzi che uno il quale fosse sciolto da un divorzio semplicemente civile non poteva in coscienza coabitare con altra persona, ancorchè sapesse che il Codice gliene dava il diritto.

Del resto, io non posso negare che mi fa qualche meraviglia a sentir citare così spesso, in un paese di libertà, come autorità, articoli assolutissimi del Codice francese. Certamente il Codice penale napoleonico non è mai passato per liberale; vuoi però di più recare la mente all'epoca precisa in cui furono sanciti questi articoli, e ritenere in che stato allora fossero le relazioni dell'impero colla Chiesa.

Si è detto che il papa non aveva per niente ostato. Ma io osservo che gli articoli del Codice penale francese avevano già un sostegno nelle leggi organiche che erano leggi civili, e contro le leggi organiche Pio VII aveva protestato.

Quando il Codice penale venne alla luce era l'anno 1810, e Pio VII non poteva più protestare, perchè era esso stesso carcerato in Savona. Si disse poi che nei successivi regimi borbonici non vi fu più questione su questi punti di legge.

Certamente che un papa non va a prendersi fastidio di esaminare tutti i Codici del mondo cattolico per vedere se vi siano cose che possano urtare alla pratica direzione delle anime dei fedeli soggette alle leggi del Vangelo e della Chiesa. Però Pio VII ottenne una dichiarazione generica che le cose che c'erano nelle leggi francesi che potessero urtare col principio cattolico si sarebbero intese in senso ortodosso. Difatti venne tolto il divorzio dalla legge di cui ora ho parlato.

Noi non possiamo pertanto gran fatto appoggiarsi sull'argomento che questa legge è scritta nel Codice francese, per dire, come asserì l'onorevole signor guardasigilli, che questa legge sarà benivisa a Roma. Ma, oltre alla suddetta, vi sono altre ragioni. Napoleone professava massime diverse dalle nostre; egli non professava tutta quella indipendenza di Stato assoluta, che qui si vuol professare; egli non diceva al papa: « Se non fate voi, farò io. » Napoleone a quei tempi torturava il papa appunto per ottenere quello che voleva; ma sapeva quello che valeva l'autorità del papa. Egli lo torturava per sforzarlo ad un concordato, ma non diceva di non voler concordati. Oltre a ciò in Francia la religione cattolica non era religione dello Stato, e la nazione non era unicamente cattolica; anzi colà esistevano molti ministri di altri culti; v'erano politici fanatici fra gli acattolici e fra i cattolici ministri dei culti.

Dopo il concordato, quando Napoleone ristabilì la Chiesa, fece una scelta e prese un poco da tutte le parti per comporre il clero, scegliendo vescovi e preti anche fra i preti del culto costituzionale così detto. Ne seguiva che altri erano legittimisti, altri erano repubblicani. Ora, a lui non piacevano queste opinioni, esso tendeva a farsi un trono per sé; nulla è quindi a stupire che temesse i partiti e le prediche politiche del clero.

Dunque quelle condizioni dei tempi, dei luoghi e delle persone erano assolutamente diverse dalle nostre.

Non parlo del Belgio, il quale ebbe la sua legislazione in tempi in cui viveva sotto il regime protestante, e non la cambiò quando si fece indipendente.

Non parlo nemmeno del Codice napoletano (*Rumori e segni d'impazienza*), nel quale non si trovano disposizioni ve-

ramente dirette contro il clero; sono tutti esempi che mal quadrano al nostro caso. Del resto, con questo dire non si ha punto a inferire che abbia ad essere impunita la violazione delle leggi civili. Mai no!

Quando si proponessero pene contro chiunque predichi la sommossa, contro chiunque inviti alla disobbedienza alle leggi, io non mi vi opporrei certamente; ma se queste pene si propongono soltanto contro un ceto di persone, senza rispetto ai suoi doveri speciali provenienti da una religione e da un ministero che lo Stato riconosce ed onora, io dico che non le possiamo accettare senza pericolo di dover poi assumere il carattere di persecutore, come fece il Governo imperiale quando emanò il Codice penale.

Io dico adunque che con questi articoli voi mettete il prete in una condizione insopportabile, perocchè egli si può trovare nella necessità di dissentire dalla legge civile in certe massime morali, e di dire dal pulpito certe cose ad essa contrarie. Ora io chiedo se la libertà del prete è rispettata quando egli non può parlare nei limiti della sua coscienza senza violare una legge.

Il privato non ha che da rispondere di sé, e quando trova che la legge civile urta colla sua coscienza, se è uomo religioso, se è uomo d'onore si sottomette, e paga la pena. La pagarono diciotto milioni di martiri che sono l'onore e la gloria della cattolica religione.

Ma il prete è forse prete solamente per osservare le leggi egli stesso, e non per insegnarle?

Noi siamo qui un Parlamento cattolico, nè possiamo san- cire che il prete venga a predicare dal pulpito la morale di Stato.

Non conosciamo noi che cosa era la moralità del regno di Luigi Filippo in Francia; la moralità di Stato che si insegnava nei collegi, e che produsse tutta quella sopran- danza di socialismo che si osservò in Francia? E se il prete dirà la menoma cosa con tutta la maggior misura per far conoscere ai suoi parrocchiani quello che devono fare e che non possono fare, forsechè il prete sarà subito contabile e sarà subito incarcerato? Ma domando poi: quegli che lo farà incar- cerare che nome avrà in Europa? Domando: che nome ha il Governo badese adesso? (*Rumori*)

Io rispetto tutti i Governi, ma tutti sanno quello che colà succede adesso: una pressione immensa della religione e della libertà religiosa. (*Susurri*)

Ed io credo che non sia politico e prudente, nè in questi tempi nè mai, entrare in cose simili, tanto più che noi fisse- remo una massima che produrrebbe nulla. Grazie al cielo, noi abbiamo leggi che non pongono il prete nel caso di met- tersi in contravvenzione, ma se ne succedesse qualche pic- colo caso, sarebbe tanto più scandaloso che un tal urto e dis- senso producesse discussioni di principii nei tribunali pe- nali.

Adunque, ritornando al principio della legge, la quale fu proposta come una conferma del Codice penale, alla legge sulla stampa, io dico che, a seconda di questo stesso scopo, questo primo articolo debb'essere emendato in modo che non la censura semplice sia punita, ma quella bensì che produce un delitto, che produce uno sprezzo delle leggi o, meglio ancora, come lo spiegavano le stesse parole della ci- tata legge sulla stampa, che diviene una provocazione per commettere un crimine, un delitto, un atto qualsiasi di na- tura delittuosa; in quel caso certamente la censura essendo fatta con pravo fine, in modo che tenda a produrre il male, che non è più un semplice uso della libertà di pensare, allora dico, potrà essere punita. (*Bravo! a destra*)

Questo mio emendamento però io proporrei in via subordinata quando sia decisa la sorte di altri emendamenti che si sono proposti, e ciò tanto più per le ragioni già in parte da me svolte, e più abbondantemente svolte da altri oratori, chè a questo punto è già provato essere inopportuna ed incongrua questa legge.

Porrò fine con addurre poche parole di un ministro il quale era anche un filosofo, che apparteneva alla società del secolo scorso, e fu ministro di Luigi XVI sotto la Costituzione, quando era re costituzionale, e lo fu poi di Napoleone; uomo insigne per ingegno, ma che non si appalesava gran fatto religioso, secondo riferisce Villemain in un'opera sua recentissima, *Souvenirs contemporains*.

Allorchè una legge è diretta a punire anche le lievi imprudenze commesse dal sacerdote nell'esercizio del suo ministero, allorchè questa legge può arrecare gravi perturbazioni nella popolazione, ed urtare la coscienza del clero, egli è opportuno il ricordare i consigli e i giudizi d'uomini consumati nella politica, non parziali per la parte religiosa, ed eccoli:

« Rien n'est plus mauvais en fait de Gouvernement que de révolter les âmes honnêtes. Pour durer longtemps il faut les avoir pour soi et mettre dans son parti la conscience humaine; c'est ce qu'avait fait avec génie l'empereur par le concordat, et qu'il travaille malheureusement à détruire. »

Io non chiedo certamente per nessun ordine di persone, e meno ancora pel sacerdote, la facoltà di trasmodare nello esprimere le loro opinioni sulla politica; io non commendo parimente, nè biasimo i fatti, ma parlo dei principii astratti, secondo i quali la censura, non essendo opera rea, non può, a parer mio, essere incriminata.

Porrò fine al mio dire ringraziando la Camera di aver prestato una cortese attenzione alle mie parole, le quali in gran parte furono pronunciate all'improvviso, onde rispondere agli oratori che in questa seduta hanno ragionato sull'articolo secondo. (Bravo! Bene! a destra)

PRESIDENTE. Il deputato Cadorna Carlo ha la parola.

CADORNA C. Io comprendo, signori, quanto grande sia il pericolo d'entrare in troppo lunghe discussioni, allorchando questa questione viene tratta dal tranquillo campo del diritto, dal quale avrei desiderato che essa non si fosse mai dipartita. Però ieri, rispondendo all'onorevole deputato Moia, le poche parole che io dissi per combattere la sua opinione riguardarono soltanto la questione di diritto e mi astenni da ogni altra osservazione. Lo stesso farò quest'oggi rispondendo alla proposta fatta dall'onorevole mio amico il deputato Sineo, che pure mi trovo costretto a combattere.

Ieri ho dimostrato che il fatto di un ecclesiastico che nell'esercizio delle proprie funzioni censura le leggi dello Stato, aveva tutti i caratteri di un reato passibile d'una pena inflitta dalle leggi, sebbene lo stesso fatto commesso da un semplice cittadino, od anche da un ecclesiastico, ma non nell'esercizio delle proprie funzioni, non si potesse qualificare come reato, ma fosse unicamente un atto di libertà.

Questo principio, che prego la Camera d'aver sempre presente, è quello che rispondo, a mio avviso, a tutti gli argomenti in diritto che si sono recati dalle due parti contrarie a questa legge; imperocchè, distinguendo gli atti del chierico nell'esercizio delle proprie funzioni da quelli da lui commessi come semplice cittadino, si ha, per così dire, la chiave per sciogliere la questione, conciliando insieme il principio della legittima libertà dei cittadini con quello della legittima difesa della società.

L'onorevole deputato Sineo, dopo di essersi accostato alla opinione difesa dall'onorevole Moia, il quale nel nome della

libertà domandava l'impunità delle censure fatte alle leggi dagli ecclesiastici nell'esercizio delle loro funzioni; dopo di aver affermato che questa legge va troppo oltre a danno della libertà degli ecclesiastici, e dopo di avere augurato per ciò l'annullamento del presente articolo secondo, viene ora a censurarlo perchè esso troppo conceda alla libertà degli ecclesiastici stessi, e propone in modo subordinato che la punizione inflitta dall'articolo che ora è in discussione debba colpire non già soltanto le censure alle leggi ed alle istituzioni dello Stato, ma debba in genere colpire tutti i discorsi politici dei chierici nell'esercizio delle loro funzioni.

I discorsi politici pronunziati da un chierico nell'esercizio delle sue funzioni possono contenere una censura delle leggi e delle istituzioni dello Stato, e possono non contenerla; egli è quindi evidente che col punire ogni discorso politico si punirebbero tutte le specie di discorsi politici che si potrebbero dai chierici fare, ossia che essi fossero contrari alle leggi ed alle istituzioni del paese, o non lo fossero.

È quindi manifesto che la proposta dell'onorevole Sineo è assai più vincolante la libertà del chierico, che non è quella che si contiene nel progetto di legge che ora è in discussione.

Ora domando: codesta proposta dell'onorevole preopinante è essa in diritto ammissibile? Parmi evidente che no. E veramente, da qual fonte nasce nella società civile il diritto di punire? Esso nasce dal diritto che ella ha di conservarsi e di difendersi contro quegli atti dai quali sia attaccata. Ora dunque cessa il diritto di punire colà ove cessa il danno che essa può da un certo dato atto risentire. Ebbene, domando ancora: per ciò solo che un sacerdote sul pulpito faccia un discorso politico, può egli inferirsi, può egli affermarsi che questo fatto sia dannoso alla società, talmente che essa debba munirsi del flagello della legge per punirlo? No certamente. Egli è evidente che allora soltanto evvi il danno per la società, che il discorso politico contenga una censura o peggio.

Tale è il limite alla legge fissato dalle attribuzioni, dalle competenze, dalla giurisdizione stessa del potere civile; esso è fissato dal principio stesso da cui è originato il diritto di punire.

Io sono d'accordo cogli onorevoli preopinanti, che sarebbe grandemente a desiderarsi che i ministri dell'altare, attendendo unicamente a quel grande scopo cui mira la religione, a quel fine unicamente mirassero, e le cose mondane lasciassero affatto da parte. Ma, se ciò è utile alla religione stessa, se ciò può essere utile agli stessi ministri dell'altare, spetterà all'autorità civile, la quale non prova danno da ciò, farne il soggetto di una prescrizione del Codice penale? No certamente; ciò, come è naturale, spetterà deve a quella superiore autorità ecclesiastica alla quale il bene della religione ed il decoro dei ministri dell'altare deve stare precipuamente a cuore. Possiamo dunque emettere il desiderio che di colà venga un freno a questi fatti, ma il decretare pene contro i medesimi sarebbe evidentemente un uscire dai limiti della giurisdizione del potere civile.

Ecco pertanto come, a mio avviso, sia giusto, sia accettabile, sia anzi necessario il prescritto dell'articolo 2 della legge che ora discutiamo e non sia ammissibile l'impunità che dai due lati di questa Camera si vorrebbe far sancire a favore di fatti che sono veramente criminosi; ed ecco ad un tempo il perchè non si possa andare oltre quel confine che è segnato dall'articolo 2 del presente progetto di legge.

Se si adottasse l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Sineo, veggia la Camera a quali e quanti inconvenienti si andrebbe incontro.

Ognun vede che una parte del catechismo non si potrebbe più insegnare, perchè nel catechismo avvi una parte la quale insegna quali siano i doveri dei cittadini fra di loro, e quali siano i doveri dei cittadini verso lo Stato. Ora, per ispiegare questa parte del catechismo, è inevitabile al sacerdote l'entrare in discorsi, i quali o direttamente o indirettamente dovrebbero reputarsi politici.

Niuno è pertanto che non vegga che, se una proibizione assoluta di ogni discorso politico fosse dalla legge sancita, oltre all'ostacolo delle ragioni che or ora indicava, questo pure vi sarebbe d'incagliare i ministri dell'altare nell'esercizio stesso legittimo delle loro funzioni.

Per queste ragioni io opino che la legge sia pienamente giustificata; che non sia ammissibile quell'impunità che si vorrebbe dare a fatti i quali sono un vero reato; che non sia ammissibile l'esagerazione che vorrebbe introdurre nella legge, qualificando come reati alcuni fatti i quali in faccia alle leggi civili tali non si possono reputare.

E qui mi permetta l'onorevole deputato Sineo che io dica francamente che non posso trovare coerenza alcuna di sistema e di principii fra le due tesi che egli successivamente sostenne. In nome della libertà, egli ci domandava, col deputato Moia, che ogni sacerdote, anche nell'esercizio delle sue funzioni, potesse censurare impunemente le leggi e le istituzioni dello Stato. Quindi, trovando quasi che la legge proposta non vincolasse abbastanza la libertà degli ecclesiastici, viene a proporci non solo che sia vietata e punita la censura, ma che sia vietato e punito un discorso politico qualsivoglia, quand'anche questo non contenga censura. In verità, queste due tesi io non le posso fra di loro conciliare.

Egli è pertanto manifesto che, ogniqualvolta la questione si porta sul terreno del diritto, la legge di cui si tratta è pienamente giustificata, e che perciò insussistenti sono gli appunti che le si fanno, di limitare la legittima libertà dei cittadini, o di violare la legittima libertà della Chiesa.

PRESIDENTE. Il deputato Fara ha la parola.

FARA. Tutti gli oratori che nella discussione generale pugnarono la legge furono unanimi nel condannarla come incompleta, ma protestarono di voler accettare il poco, non potendosi ancora ottenerne il molto, la goccia d'acqua in mancanza dei promessi mari.

Nell'esame degli articoli e principalmente del secondo, che è in discussione, e di cui io vi terrò breve ragionamento, scompare anche il poco, svapora la goccia d'acqua, ma fatalmente rimangono i mari dell'intolleranza e delle leggi speciali.

Vediamolo. Voi paventate gli attacchi dei ministri del culto contro le libere nostre istituzioni, e ricorrete ad una legge penale onde contenerli nell'esercizio del loro ministero.

Ebbene, io suppongo che l'articolo della vostra legge sia votato, che diventi già legge. Quale scopo raggiungerete voi? Credete voi che per timore delle comminate pene cesseranno i fanatici di minare le fondamenta delle nostre libertà? No, o signori. Voi colla vostra legge li costringete a mutare sistema, ma non potrete impedire il male, a cui intendete riparare. Gli attacchi scenderanno dal pulpito per rifugiarsi, come in asilo sicuro, nei confessionali. I ministri del culto non infiammeranno colla parola dell'apostolo che istruisce, ma fanatizzeranno colla potestà del Dio che condanna e che perdona. Per una guerra aperta ed alla luce del sole, avrete una guerra sorda, tenebrosa, una guerra che si nasconde sotto un velo che voi non potrete mai squarciare.

La vostra legge quindi non raggiunge alcuno scopo, perchè

voi avete tracciato un limite illusorio; perchè spostare il male non è sradicarlo; perchè, in poche parole, voi non mettetevi in sicuro dagli attacchi del clero le nostre libertà, ma le fate anzi segno ad attacchi più violenti.

Nè io mi inganno, o signori. La superstizione non è mai così funesta, come quando viene protetta o minacciata; non la guardate, non la irritate, ma fatela sottostare al libero esame, ed essa diventerà una passione innocente, e cesserà ben presto di destare interesse per le sue sofferenze e di dominare coll'autorità.

L'onorevole Bon-Compagni ha detto che non è segno di progresso il fare tanto rumore delle questioni teologiche: io sono perfettamente del suo avviso, ma soggiungo che, per far sparire questo rumore di teologiche questioni, per avere sicuro progresso, è necessario che si proclami nettamente la libertà di opinione, di coscienza, di discussione. I mali del dispotismo si tolgono colla libertà; alla intolleranza, opponete la tolleranza, agli inceppamenti religiosi la libera concorrenza, la libertà d'opinione, e voi non avrete più a paventare attacchi.

Io ho detto che voi esponete le nostre libere istituzioni col vostro articolo di legge a più violenti attacchi, e vi ho già detto che non potrete riparare quelli che vi verranno diretti dai confessionali, perchè le mani del fisco non sono così lunghe da giungere fin là, o se vi giungono, vi giungono solamente per picchiarsi il petto.

Ho già detto che il fanatismo si agita in proporzione del conto in cui è tenuto. Ora vi dico che la vostra legge espone a più violenti attacchi le nostre libertà, perchè nell'applicazione dell'articolo voi lasciate un largo campo alle coscienze timorate di temere che vogliate punire come azione colpevole l'azione religiosa, perchè, per punire le azioni colpevoli di cui si tratta, tutti sanno che esiste una legge pei laici, e voi non volendo sottoporre al diritto comune le azioni del clero, pare che riconosiate in esso una classe privilegiata di cittadini.

Nè mi move l'argomento che gli altri cittadini non possono censurare nell'esercizio del loro ministero religioso le leggi dello Stato: ciò vuol dire che il prete è prete ed il laico è laico, altrimenti tante sarebbero le leggi penali contro quelli che censurano le leggi dello Stato, quanti sono i ceti, quante le diverse qualità dei cittadini. Epperò io non trovo a questo riguardo che una legge comune cui soggiacciono tutti i cittadini, non trovo sanzionato che il diritto comune per tutti gli altri.

Voi, facendo una legge speciale pei preti, mostrate di far conto del fanatismo; voi li trattate come una potenza, ed essi lo crederanno facilmente, e quindi gli attacchi diverranno più violenti.

A queste conseguenze preparatevi, ed il vostro articolo sarà affrontato con audacia dai fanatici, e saremo ai soliti clamori di martiri, di religione perseguitata, di tempi calamitosi, e sicuramente non avrete fatta cessare negli animi dei devoti la più penosa delle battaglie, quella del dovere di cittadino in lotta col dovere dell'osservanza della legge, battaglia che la Commissione si lusingava dissipare colla sua legge.

E la guerra diventerà più accanita contro le nostre istituzioni; quanto più sarà sorda, tanto più sarà sicura d'impunità, e quale scopo quindi raggiungerà la vostra legge? Lo scopo contrario. E ciò perchè? Perchè la sola libertà, la sola tolleranza può assicurare le libere istituzioni.

Voi avete proclamato il contrario principio col primo articolo di questa legge, e con questo secondo articolo statuite

TORNATA DEL 10 MARZO 1854

una pena, ma non ne raggiungete lo scopo, ma non salvate la libertà.

Da tutti i lati di questa Camera si è fatto appello al giuramento prestato di mantenere lo Statuto; ed io voto contro questo articolo, perchè voglio non solo conservato lo Statuto, ma voglio un'applicazione franca e leale dei grandi principii che nel medesimo si contengono, un'applicazione franca e leale della libertà. E se noi scriveremo sulla nostra bandiera: *applicazione franca e leale dei principii di libertà*, benchè gli eventi si facciano grossi, benchè il mare delle politiche vicende sia vorticoso, non solo noi varcheremo tranquilli questo mare, ma le genti italiane si rivolgeranno alla

nostra bandiera come a segno di redenzione e di vita. (*Segni di approvazione a sinistra*)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola.

Molte voci. Domani! domani!

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice penale.

TORNATA DELL'11 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO BENSO.

SOMMARIO. Risultamento dell'ultima votazione per la nomina della Commissione incaricata dell'esame dei cinque progetti di legge sulla pubblica istruzione — Verificazione di poteri, e convalidamento dell'elezione dei collegi: di Evian, 4° di Cagliari e di San Pierre d'Albigny — Relazione su quella del collegio di San Quirico e discussione sulla medesima — Proposizione d'inchiesta del deputato Farina Paolo, appoggiata dal deputato Mellana — Ne difende il proposto convalidamento il relatore Falqui-Pes — L'elezione è approvata — Comunicazione del ministro delle finanze della convenzione stipulata per l'ultima alienazione della rendita di due milioni, e relativo rendiconto — Progetto di legge del ministro medesimo per la vendita di una casa demaniale in Sassari — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale — Il deputato Sineo ritira l'emendamento all'articolo 2 — Opposizioni dei deputati Pateri e Tecchio relatore all'emendamento del deputato Della Motta, ed osservazioni del deputato Asproni — Rigetto dell'emendamento — Proposizione del deputato Pescatore di quattro nuovi articoli e suo svolgimento — Osservazioni del deputato Mellana in appoggio dell'articolo 2.

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

FARINA P., segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera il risultamento della votazione per la nomina dei quattro membri ancora mancanti che devono concorrere a formare la Commissione incaricata di esaminare i progetti di legge sul riordinamento dell'istruzione pubblica.

I votanti furono 120; i deputati che ottennero maggiori voti furono i seguenti:

Farini con 74 suffragi, Melegari 62, Mameli 62, Bertoldi 53, Demaria 59, Robecchi 59, Ferracciù 58.

I quattro primi avendo ottenuto il maggior numero di voti, li proclamo membri della Commissione sovraccennata.

Per tal guisa i sette membri di essa sarebbero Bon-Compagni, Berti, Cadorna Carlo, Farini, Melegari, Mameli e Bertoldi.

MARONGIU presta il giuramento.

SESSIONE DEL 1856-54 — Discussioni

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bertini per riferire sopra un'elezione.

BERTINI, relatore. Elezione del collegio di Evian. Questo collegio consta di tre sezioni: il totale numero degli iscritti è di 612.

Il 5 corrente mese votarono nella sezione di Evian 150 elettori, in quella di Abondance 97, di Le Biot 53, totale 280. I voti si ripartirono sopra i seguenti candidati:

Al barone Rubin intendente generale in riposo 267; al signor Francesco di Saxe 9; a due altri candidati 2; voti annullati 2, totale 280.

Il barone Rubin, avendo conseguito il numero di voti richiesto dalla legge, venne proclamato deputato.

Tutta l'operazione procedette colla massima regolarità e senza richiami nè proteste di sorta. Quindi a nome dell'ufficio ho l'onore di proporre alla Camera il validamento di quest'elezione.

(La Camera approva.)